

SELLA CAPITAL MANAGEMENT

Società d'investimento a capitale variabile

PROSPETTO INFORMATIVO

DICEMBRE 2017

Il presente prospetto è traduzione fedele dell'ultima versione approvata in lingua inglese dall'Autorità di vigilanza lussemburghese ed è stato depositato presso la Consob in data 10 gennaio 2018



SELLA CAPITAL MANAGEMENT

Società d'investimento a capitale variabile

BOND STRATEGY

EQUITY EURO STRATEGY

INDIRIZZARIO

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Presidente

Bruno Agostini
Presidente
MIRET S.A.
16, avenue de la Porte Neuve
L - 2227 Lussemburgo

Membri

Carmine Da Fermo
Manager
Sella Gestioni SGR S.p.A
Via Filippo Sassetti 32/2
I - 20124 Milano

Francesco Plini
Responsabile Prodotti e Servizi di Investimento
Banca Sella S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1
I- 13900 Biella

SEDE LEGALE

30, Boulevard Royal
L - 2449 Lussemburgo

PROMOTORE

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1
I - 13900 Biella

DEPOSITARIO, AGENTE DOMICILIATARIO E AGENTE PER I PAGAMENTI

Banque de Patrimoines Privés
30, Boulevard Royal
L - 2449 Lussemburgo

SOCIETÀ DI GESTIONE

Sella Gestioni SGR S.p.A.
Via Filippo Sassetti 32/2
I – 20124 Milano

AGENTE AMMINISTRATIVO, CUSTODE DEI REGISTRI E AGENTE PER I TRASFERIMENTI

European Fund Administration S.A.
2, Rue d'Alsace
L - 1122 Lussemburgo

BANCA CORRISPONDENTE, AGENTE PER I PAGAMENTI, NOMINEE, COLLOCATORE E AGENTE CENTRALIZZATORE

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1
I -13900 Biella

SOCIETÀ DI REVISIONE

Deloitte Audit Sàrl S.A.
560, Rue de Neudorf
L - 2220 Lussemburgo

INDICE

I. DESCRIZIONE GENERALE	6
1. INTRODUZIONE.....	6
2. LA SOCIETÀ	6
II. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE.....	7
1. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.....	7
2. LA SOCIETÀ DI GESTIONE	7
3. DEPOSITARIO, AGENTE DOMICILIATARIO E AGENTE PER I PAGAMENTI	8
4. GESTORI DEGLI INVESTIMENTI E CONSULENTI	9
5. AGENTE AMMINISTRATIVO, CUSTODE DEI REGISTRI, AGENTE PER I TRASFERIMENTI	10
6. DISTRIBUTORI, BANCA CORRISPONDENTE, AGENTE PER I PAGAMENTI, NOMINEE, COLLOCATORE E AGENTE CENTRALIZZATORE.....	10
7. SUPERVISIONE DELLE TRANSAZIONI DELLA SOCIETÀ	12
8. RIEPILOGO DELLE COMMISSIONI	12
III. LE AZIONI.....	13
1. CRITERI GENERALI	13
A. Categorie e Classi di azioni	13
B. Azioni nominative.....	13
C. Certificati e frazioni di azioni	13
2. EMISSIONE DELLE AZIONI E PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE	14
A. Offerta continua	14
B. Sospensione e rifiuto delle sottoscrizioni	14
C. Certificati.....	15
D. lotta contro il riciclaggio di denaro.....	15
3. RIMBORSO DELLE AZIONI.....	15
4. CONVERSIONE DELLE AZIONI	16
5. QUOTAZIONE IN BORSA	16
IV. VALORE PATRIMONIALE NETTO (NAV).....	17
1. CRITERI GENERALI	17
A. Determinazione e calcolo del Valore patrimoniale netto (NAV)	17
B. Definizione dei portafogli di attività	17
C. Valutazione degli investimenti.....	17
2. SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO (NAV) E DELLE EMISSIONI, DELLE CONVERSIONI E DEI RIMBORSI DI AZIONI.....	18
V. DIVIDENDI	19
1. POLITICA DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI.....	19
2. PAGAMENTO.....	19
VI. ONERI E SPESE.....	20
VII. STATUS FISCALE - LEGISLAZIONE APPLICABILE - LINGUA UFFICIALE.....	21
1. STATUS FISCALE	21
A. Tassazione della società	21
B. Tassazione degli azionisti della società.....	21
C. Foreign Account Tax Compliance Act.....	22
D. Scambio automatico di informazioni finanziarie	22
2. LEGISLAZIONE APPLICABILE.....	22
3. LINGUA UFFICIALE.....	22
VIII. ESERCIZIO FINANZIARIO - ASSEMBLEE - RENDICONTI	23
1. ESERCIZIO FINANZIARIO	23
2. ASSEMBLEE.....	23
3. RENDICONTI PERIODICI.....	23
IX. LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ - FUSIONE DI COMPARTI, CATEGORIE E CLASSI	24
1. LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ.....	24
A. Patrimonio minimo	24
B. Liquidazione volontaria	24

2. CHIUSURA E FUSIONE DI COMPARTI, CATEGORIE E CLASSI	24
A. Chiusura di comparti, categorie e classi	24
B. fusione di comparti, categorie e classi	24
X. INFORMAZIONI - DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	25
1. INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI	25
2. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	25
APPENDICE I - LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI	26
APPENDICE II - TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI	30
A. DISPOSIZIONI GENERALI	30
B. ILLUSTRAZIONE DEI RISCHI	30
C. OPERAZIONI DI PRESTITO ATTIVO E PASSIVO DI TITOLI	30
D. CONTRATTI DI PRONTI CONTRO TERMINE	31
APPENDICE III - I COMPARTI	32
BOND STRATEGY	36
EQUITY EURO STRATEGY	37

PROSPETTO INFORMATIVO

relativo all'offerta permanente di azioni
della Società

SELLA CAPITAL MANAGEMENT (di seguito, la "Società") figura nell'elenco ufficiale degli organismi di investimento collettivo ai sensi sia della legge del **17 dicembre 2010** sugli organismi di investimento collettivo e sue successive modificazioni (di seguito detta la "Legge" o "Legge del 17 dicembre 2010") sia della legge del 10 agosto 1915 sulle imprese commerciali. In particolare è sottoposta alle disposizioni della **Parte I della Legge del 17 dicembre 2010**, riguardante in modo specifico gli organismi di investimento collettivo così come previsto dalla Direttiva europea del 13 luglio 2009 (2009/65/EC). Tuttavia, il fatto che la Società figuri in tale elenco non impone a nessuna delle autorità lussemburghesi di approvare né disapprovare l'adeguatezza o l'accuratezza del presente Prospetto informativo né tanto meno il portafoglio dei titoli detenuti dalla Società stessa. Qualunque dichiarazione di senso contrario sarebbe da considerarsi non autorizzata e illegale.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società ha adottato tutte le possibili precauzioni per far sì che i fatti indicati nel presente Prospetto informativo siano esatti e precisi, e che non sia stato tralasciato alcun particolare rilevante in grado di rendere erranea una qualunque affermazione contenuta nel Prospetto informativo stesso.

Ogni informazione o dichiarazione non contenuta nel presente documento, ovvero nelle Appendici ovvero nel prospetto semplificato e, una volta disponibili, nei KIID (Informazioni chiave per gli Investitori) o nelle relazioni che ne formano parte integrante, deve essere considerata non autorizzata. La consegna del presente Prospetto informativo così come l'offerta, l'emissione o la vendita di azioni della Società non costituiscono in alcun modo una dichiarazione che le informazioni fornite nel Prospetto informativo sono corrette a qualunque data successiva a quella del Prospetto stesso. Al fine di tenere conto di importanti variazioni come l'apertura di un nuovo comparto di azioni, il presente Prospetto informativo, le sue Appendici e i KIID (Informazioni chiave per gli Investitori) saranno aggiornati a tempo debito. Si consiglia quindi ai sottoscrittori di contattare la Società al fine di accertare se sia stata pubblicata una versione successiva del Prospetto.

Ogni riferimento ai termini e alle abbreviazioni indicate di seguito serve a designare le seguenti valute:

EUR: Euro

La Società richiama l'attenzione dell'investitore sul fatto che ogni investitore avrà la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti direttamente nei confronti della Società, in particolare il diritto di partecipare all'assemblea generale degli azionisti se l'investitore è registrato a suo nome nel registro degli azionisti della Società. Nei casi in cui un investitore investe nella Società attraverso intermediari che investono nella Società in proprio nome ma per conto dell'investitore, potrebbe non essere sempre possibile per l'investitore esercitare alcuni diritti nei confronti della Società. Gli investitori sono invitati a prendere conoscenza dei loro diritti.

I. DESCRIZIONE GENERALE

1. INTRODUZIONE

SELLA CAPITAL MANAGEMENT è organizzata come una *Société d'Investissement à Capital Variable* (società di investimento a capitale variabile). Il capitale della Società è suddiviso in vari Comparti, ciascuno dei quali relativo ad un portafoglio di specifici strumenti finanziari costituiti da valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altri idonei strumenti finanziari denominati in varie valute. Le caratteristiche e le politiche d'investimento di ciascun comparto sono descritte nell'Appendice III al Prospetto informativo.

Ciascun Comparto può offrire classi diverse di azioni così come descritto nel successivo capitolo III in conformità alla rispettiva norma riportata per ciascun comparto nella relativa Appendice al presente Prospetto informativo.

Certe classi possono offrire una o più categorie di azioni: azioni di capitalizzazione (contrassegnate come "Cap." o "A") e azioni di distribuzione (contrassegnate come "Dist." o "B"), in conformità alla rispettiva norma riportata in una o più Appendici al Prospetto informativo.

La Società può creare nuovi Comparti. In tal caso il presente Prospetto informativo sarà emendato di conseguenza, e le sue Appendici conterranno informazioni dettagliate sui nuovi comparti.

L'effettiva apertura di eventuali nuovi comparti o nuove categorie o classi di azioni all'interno di un Comparto citato nel Prospetto informativo sarà decisa dal Consiglio d'Amministrazione (il "Consiglio"). Più precisamente, il Consiglio d'Amministrazione determinerà il prezzo di sottoscrizione iniziale per azione (il "Prezzo di Sottoscrizione Iniziale") ed il periodo/giorno di sottoscrizione iniziale (rispettivamente "Periodo di Sottoscrizione Iniziale", "Giorno di Sottoscrizione Iniziale") nonché la data di pagamento di tali sottoscrizioni iniziali (la "Data di Pagamento"). Gli azionisti saranno informati di tale evento così come indicato nel capitolo X.

Le azioni di ciascun comparto della Società saranno emesse e rimborsate ai prezzi calcolati per ciascun comparto con frequenza conforme alla rispettiva norma riportata nella relativa Appendice al presente Prospetto informativo, a condizione che il giorno stabilito sia un "giorno lavorativo bancario", in cui cioè le banche del Lussemburgo siano aperte al pubblico (di seguito il giorno fissato per il calcolo sarà detto "Giorno di calcolo").

Il Valore patrimoniale netto (NAV) di ciascun Comparto sarà espresso nella valuta di riferimento, così come previsto dalla relativa Appendice.

2. LA SOCIETÀ

La Società è stata costituita in Lussemburgo per un periodo di tempo illimitato in data 24 ottobre 2003 con la denominazione di "**SELLA CAPITAL MANAGEMENT**".

Il capitale non potrà mai scendere al di sotto di EURO 1.250.000 (EURO un milione duecentocinquantamila).

Le variazioni di capitale sono eseguite "ipso iure" (per effetto automatico di legge) e senza ottemperare alle misure relative alla pubblicazione e all'iscrizione nel "*Registre de Commerce et des Sociétés*" prescritte per gli incrementi e i decrementi di capitale delle società per azioni.

Lo Statuto della Società è stato pubblicato sul *Mémorial* in data 8 novembre 2003 dopo essere stato depositato presso il *Registre de Commerce et des Sociétés*, dove può essere consultato e dove è possibile averne copia previo pagamento dei diritti previsti. Presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* del Lussemburgo è possibile prendere visione delle più recenti modifiche dello Statuto.

Le ultime modifiche dello Statuto, datate 4 novembre 2013, sono disponibili presso gli Registro del Commercio e delle Società in Lussemburgo e sono state pubblicate nel *Mémorial* il 6 dicembre 2013.

La Società è iscritta nel *Registre de Commerce et des Sociétés* del Lussemburgo con il numero B 96.386.

II. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

1. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione (il "Consiglio") ha la responsabilità della gestione e dell'amministrazione della Società e del patrimonio di ciascun comparto. Come tale può compiere tutti gli atti di gestione e amministrazione per conto della Società; in particolare può acquistare, vendere, sottoscrivere o scambiare ogni tipo di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario ed esercitare, direttamente o indirettamente, tutti i diritti pertinenti al patrimonio della Società.

L'elenco dei membri del Consiglio nonché degli altri organi amministrativi in carica è riportato nel presente Prospetto informativo e nelle relazioni periodiche.

2. LA SOCIETÀ DI GESTIONE

La Società ha delegato a **Sella Gestioni SGR S.p.A.** il compito di operare come propria società di gestione (la "Società di Gestione") ai sensi del contratto di gestione della SICAV con efficacia 1 ottobre 2012 (il "Contratto di Gestione della SICAV").

Il 15 novembre 1983 la Società di Gestione è stata autorizzata ad operare in qualità di società di gestione ai sensi del Decreto Legislativo 58/98.

La Società di Gestione è stata costituita sotto forma di S.p.A. ed ha la sua sede legale in Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano (Italia).

Gli Amministratori della Società di Gestione sono:

- Giovanni Petrella (Presidente)
- Franco Sella (Vice Presidente)
- Nicola Trivelli (Amministratore Delegato)
- Aldo Gallo
- Davide Vannoni
- Silva Maria Lepore
- Paola Musile Tanzi

I dirigenti autorizzati della Società di Gestione sono:

- Nicola Trivelli
- Nicoletta Damia
- Lorenzo Lamperti

Sella Gestioni, società del Gruppo Banca Sella, è una Società di Gestione del Risparmio costituita in data 15 novembre 1983 e iscritta al numero 5 dell'Albo delle SGR ex art. 35 TUF – Sezione OICVM tenuto dalla Banca d'Italia. È stata una delle prime società a gestire fondi di investimento in Italia.

Attualmente Sella Gestioni gestisce 14 fondi aperti di diritto italiano, un fondo a comparti multipli, una Sicav, due fondi pensione individuali; svolge inoltre un ruolo attivo nel settore dei piani pensionistici integrativi con un fondo pensione aperto, per un totale (al 31 dicembre 2016) di 1.894.981.000 Euro.

I suoi prodotti sono commercializzati grazie a una rete capillare di collocatori che comprende le banche del gruppo, altri istituti di credito suoi partner e le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare).

Banca Sella Holding SpA è l'azionista di maggioranza della Società di Gestione.

Ai sensi del Contratto di Gestione della SICAV, alla Società di Gestione è stata affidata la gestione ordinaria della Società, con la responsabilità di svolgere, direttamente o con delega, tutte le funzioni operative attinenti alla gestione patrimoniale e all'amministrazione della Società nonché alla commercializzazione e alla distribuzione delle Azioni.

Il Contratto di Gestione della SICAV, stipulato con durata illimitata, potrà essere risolto in qualsiasi momento da una delle parti con un preavviso di tre mesi.

Con il consenso della Società, la Società di Gestione ha deciso di delegare alcune delle proprie funzioni, come illustrato nel prosieguo del Prospetto.

La Società di Gestione adotterà procedure volte a controllare che i mandati conferiti ai diversi agenti siano eseguiti in conformità alle condizioni pattuite ed in conformità alle regole e ai regolamenti in essere.

Come corrispettivo dei servizi amministrativi prestati, la Società di Gestione ha diritto di percepire dalla Società una commissione non superiore allo 0,10% annuo del patrimonio netto di ciascun Comparto con una commissione annua minima per ciascun Comparto indicata nella tabella alla sezione II.8.

Tali commissioni sono pagabili mensilmente e sono calcolate sul valore medio del patrimonio netto di ciascun Comparto per il mese di riferimento salvo diversamente stabilito nell'Appendice relativa a ciascun Comparto.

La Società di Gestione ha adottato, in conformità con le previsioni normative vigenti, la propria politica di remunerazione e incentivazione.

Tale politica di remunerazione è volta a riflettere e promuovere i principi di sana ed efficace gestione dei rischi e a non incoraggiare un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio e con il regolamento del Fondo. In linea con quanto previsto dalla normativa e dalle linee guida del Gruppo Banca Sella in materia di remunerazione, la politica di remunerazione adottata dalla Società di Gestione è altresì coerente con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria della Società di Gestione stessa e degli OICVM gestiti. Inoltre, la Società di Gestione ha adottato e attua la politica e le prassi di remunerazione e incentivazione con modalità appropriate alle proprie caratteristiche, dimensioni, all'organizzazione interna, alla natura, portata e complessità delle attività svolte nonché al numero e alla dimensione dei fondi gestiti.

La politica di remunerazione si applica a tutto il personale della Società di Gestione, intendendosi a tal fine: (i) l'amministratore delegato, (ii) gli altri amministratori muniti o meno di deleghe esecutive, (iii) i componenti dell'organo di controllo, (iv) i responsabili e

il personale delle funzioni di controllo, (v) i dipendenti, (vi) i collaboratori. Nell'ambito di tali soggetti, è prevista l'identificazione del personale più rilevante, ossia le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Società di Gestione o dei fondi gestiti e che pertanto è destinatario di ulteriori previsioni rispetto a quelle applicabili in via generale al personale.

Viene altresì disciplinato il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni interne della Società di Gestione (ivi incluse le funzioni di controllo) e descritto il ruolo del Comitato per la Remunerazione della Capogruppo.

Nella politica di remunerazione viene disciplinata l'intera struttura retributiva della Società di Gestione, avendo riguardo alla componente fissa, alla componente variabile, nonché ai benefit; sono altresì disciplinati i meccanismi di malus e clawback, e i compensi per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata della carica.

La Società di Gestione adempie agli obblighi informativi verso il pubblico stabiliti dalle Autorità di Vigilanza.

Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica di remunerazione e incentivazione del personale della Società di Gestione, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici sono disponibili sul sito web della Società di Gestione al seguente indirizzo https://www.sellagestioni.it/sg/ita/pdf/documenti_utili/informativa/SG_politiche_remunerazione.pdf. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno disponibili per gli investitori gratuitamente e su richiesta.

3. DEPOSITARIO, AGENTE DOMICILIATARIO E AGENTE PER I PAGAMENTI

Ai sensi del contratto stipulato il 10 ottobre 2016 (il "Contratto di Depositario"), **Banque de Patrimoines Privés** è stata nominata Depositario e agente per i pagamenti della Società (il "Depositario").

Banque de Patrimoines Privés è un istituto bancario costituito in forma di "*société anonyme*" di diritto lussemburghese. L'indirizzo della sede legale è: 30, Boulevard Royal - L-2449 Luxembourg.

Crédit Andorra S.A. è l'azionista di maggioranza del Depositario.

Il Depositario adempirà le proprie funzioni e responsabilità conformemente alla Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di Organismi d'investimento collettivo e successive modifiche.

Gli investimenti della Società saranno depositati presso il Depositario e/o presso i Corrispondenti di quest'ultimo, purché sotto la sua sorveglianza. Il Depositario eserciterà tutta la ragionevole cura nella selezione e supervisione dei propri Corrispondenti, ai quali dovrà impartire adeguate istruzioni, e sarà responsabile del trasferimento degli investimenti della Società a tali Corrispondenti, che lo stesso Depositario selezionerà comunicandone il nome alla Società. Il Depositario sarà responsabile nei confronti della Società e degli azionisti, delle perdite causate dal mancato adempimento o dalla cattiva esecuzione dei propri doveri e obblighi.

La responsabilità del Depositario non deve essere influenzata dal fatto che lo stesso abbia affidato le attività della Società, tutte o in parte, ai propri Corrispondenti.

Nel caso di perdita di uno strumento finanziario detenuto in custodia dal Depositario, lo stesso restituirà, senza ritardo, alla Società uno strumento finanziario della medesima tipologia o il corrispondente controvalore a meno che tale perdita non sia conseguenza di un evento esterno al suo ragionevole controllo le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo in senso contrario.

Il Contratto di Deposito, stipulato con durata illimitata, potrà essere risolto in qualsiasi momento da una delle parti con un preavviso di tre mesi.

Come corrispettivo dei servizi prestati, il Depositario avrà diritto di percepire dalla Società per ciascun Comparto una commissione annua non superiore allo 0,05%. Il Depositario ha inoltre il diritto di ricevere commissioni di transazione e il rimborso delle spese e dei pagamenti relativi all'attività della Società. Le commissioni di Depositario sono pagabili mensilmente e sono calcolate sul valore medio del patrimonio netto di tale Comparto nel mese di riferimento, salvo diversamente stabilito nell'Appendice relativa a ciascun Comparto.

Alla data di redazione del presente Prospetto, il Depositario ha dichiarato che non sono stati identificati particolari conflitti di interesse che possano sorgere nell'adempimento dei suoi obblighi di Depositario data l'assenza di collegamento con il Consiglio di Amministrazione della Società e della Società di Gestione. Con riferimento alla Società, il Depositario non svolgerà attività che possano creare conflitti di interesse tra la Società, gli azionisti, la Società di Gestione e se stesso.

I compiti di Depositario sono funzionalmente e gerarchicamente separati dagli altri compiti svolti per la Società. Il Depositario non ha alcun potere decisionale né alcun impegno a fornire consulenza in merito agli investimenti e alle attività della Società.

Il Depositario può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni di custodia delle attività della Società a terze parti senza che la responsabilità sia inficiata dalla delega. Il Depositario deve informare in anticipo la CSSF in merito alla delega delle proprie funzioni di custodia e deve dimostrare che vi è una ragione oggettiva per la delega. Il Depositario eserciterà con la dovuta cura e diligenza l'attività di selezione e nomina dei suoi delegati ed effettuerà una revisione periodica degli stessi e il monitoraggio continuo.

Il Depositario ha delegato le sue funzioni di custodia di tutti gli strumenti finanziari della Società che possono essere registrati in un conto segregato presente nei suoi libri contabili. Alla data del presente Prospetto il Depositario non ha delegato ulteriori funzioni di custodia quali la consegna fisica degli strumenti finanziari e altri tipi di attività che non sono rilevanti per la Società.

Alla data del presente Prospetto, il Depositario ha dichiarato che non vi sono conflitti di interessi sorti per via della delega delle sue funzioni di custodia. Il Depositario svolge una due diligence iniziale e revisioni annuali sui suoi delegati. I delegati sono selezionati sulla base di criteri qualitativi con riferimento alle competenze professionali, onorabilità e capacità finanziaria. Nel caso sorga un conflitto di interesse dalla delega delle funzioni di custodia, il Depositario: (i) porrà fine alla delega in essere se il rapporto con i delegati era già iniziato o (ii) non darà corso al rapporto con il delegato con il quale vi è un potenziale conflitto di interesse.

La lista dei delegati e dei sub-delegati fornita dal Depositario delle attività della Società alla data del presente Prospetto è disponibile sul sito della Società di Gestione sotto il titolo "Lista dei Delegati e sub-delegati del Depositario BPP" al seguente indirizzo: https://www.sellagestioni.it/sg/eng/pdf/documents/legal_documents/sicav/BPP_DepList_DelegatesSub-Delegate.pdf.

Informazioni aggiornate sul Depositario, la lista dei delegati e sub-delegati del Depositario e nella misura in cui il rapporto non si è ancora concluso, i conflitti di interesse che possono sorgere dalla delega sono resi disponibili agli investitori e agli azionisti su richiesta effettuata alla Società o alla Società di Gestione o al Depositario.

Il Depositario adempierà inoltre alle funzioni di Agente Domiciliatario ai sensi del contratto "Convention d'Agent Domiciliaire et Service de Coordination et Support" efficace dal 1 ottobre 2012, e come tale fornirà la sede legale alla Società. Per i suoi servizi in qualità di Agente Domiciliatario, il Depositario avrà diritto di percepire dalla Società una commissione definita fra le parti di periodo in periodo ed evidenziata nel bilancio della Società.

Il Depositario ha stipulato un contratto di scambio di informazioni efficace dal 1 ottobre 2012 in linea con il regolamento 10-4 della CSSF.

4. GESTORI DEGLI INVESTIMENTI E CONSULENTI

La Società di Gestione agisce in qualità di Gestore degli Investimenti (il "Gestore degli Investimenti") per conto della Società.

Per quanto riguarda la definizione della politica di investimento e la quotidiana gestione di ciascun comparto della Società, la Società di Gestione potrà farsi assistere, sotto la propria generale supervisione e responsabilità, da uno o più consulenti.

La Società di Gestione è autorizzata a delegare, previa approvazione della Società e a proprie spese, la totalità o una parte dei propri doveri e poteri relativi a uno o più Comparti a qualunque persona o società che esso consideri idonea (tali persone o società saranno dette di seguito "subgestori"), a condizione che il Prospetto informativo e la relativa Appendice siano preventivamente modificati e che la Società di Gestione conservi l'intera responsabilità dell'operato di tali "subgestori".

La supervisione e la responsabilità ultima dell'operato del Gestore degli Investimenti e/o di uno o più subgestori spettano al Consiglio d'Amministrazione della Società.

La commissione del Gestore degli Investimenti, riportata nell'Appendice al presente Prospetto informativo relativa a ciascun Comparto, ha lo scopo di remunerare la Società di Gestione in qualità di Gestore degli Investimenti. Le commissioni degli eventuali subgestori e consulenti saranno a carico della Società di Gestione. Le commissioni di gestione, pagabili mensilmente dalla Società di Gestione, sono calcolate sulla base del patrimonio netto medio di ciascun comparto nel mese di riferimento, salvo laddove diversamente specificato nell'Appendice di ciascun comparto.

Inoltre la Società di Gestione avrà diritto di ricevere una commissione di performance che sarà pagata dalla Società in conformità alle norme riportate nell'Appendice relativa a ciascun Comparto.

L'eventuale commissione di performance è riportata nell'Appendice al presente Prospetto informativo relativa a ciascun comparto interessato.

La commissione di performance può essere calcolata mediante due formule. La formula di calcolo applicabile ai vari comparti è riportata nelle relative appendici.

Formula di calcolo 1:

$$P = \text{MAX} \{0, [\text{VAR\% NAV} - ((\text{BENCH} \pm x\%) * \text{gg}/360)]\}$$

Dove:

- **VAR% NAV** = $((\text{NAV}_i / \text{NAV}_j) - 1) * 100$
- **NAV_i** è l'ultimo Valore patrimoniale netto per Azione calcolato alla fine del periodo di riferimento;
- **NAV_j** è il Valore patrimoniale netto più elevato calcolato alla fine dei quattro periodi di riferimento precedenti;
- **(BENCH ± x%)** è l'obiettivo di rendimento annuo dei comparti;
- **BENCH** indica il valore dell'indice di riferimento del Comparto interessato, quale risulta nell'ultimo giorno di calcolo del periodo precedente;
- **gg** è il numero di giorni durante il periodo di riferimento.

Se P è uguale a zero, la commissione di performance sarà pari a zero.

Se P è positivo, la commissione di performance sarà la seguente:

$$\text{Commissione di Performance} = 25\% * (P * \text{AA})$$

Dove:

AA è il patrimonio netto medio nel periodo di riferimento.

La commissione di performance non sarà dovuta qualora l'ultimo Valore patrimoniale netto per Azione calcolato per il periodo di riferimento sia inferiore al Valore patrimoniale netto per Azione più elevato calcolato alla fine dei quattro periodi di riferimento precedenti (High Water Mark);

Inoltre la commissione di performance per azione sarà limitata in modo che non possa mai superare la differenza tra il Valore patrimoniale netto per Azione calcolato alla fine del periodo di riferimento e il Valore patrimoniale netto per Azione più elevato calcolato alla fine dei quattro periodi di riferimento precedenti.

Il periodo di riferimento coincide con il trimestre solare (salvo il primo periodo, che inizia alla data di partenza del Comparto). Pertanto, l'importo della commissione di performance è calcolato e pagato ogni trimestre.

Il periodo di riferimento per il calcolo della prima commissione di performance ha inizio alla data di partenza di ciascun Comparto.

Si ricorda agli investitori che la commissione di performance è basata sugli utili realizzati e non realizzati. Per questo motivo, alcuni degli elementi presi in considerazione per il calcolo della commissione di performance potrebbero non essere definiti al momento di tale calcolo, poiché gli utili non realizzati rappresentano una quota consistente dell'utile contabile preso in considerazione per il calcolo della commissione di performance stessa.

Per quanto riguarda le categorie di azioni a distribuzione, il calcolo della commissione di performance considera i dividendi pagati.

Formula di calcolo 2:

$$P = \text{MAX} [0, (\text{VAR\% NAV} - (\text{VAR\% BENCH}))]$$

Dove:

- **VAR% NAV** = $((\text{NAV}_i / \text{NAV}_j) - 1) * 100$
- **VAR% NAV** è la performance del Comparto per il periodo di riferimento;
- **NAV_i** è l'ultimo Valore patrimoniale netto per Azione calcolato alla fine del periodo di riferimento;
- **NAV_j** è il Valore patrimoniale netto più elevato calcolato alla fine del periodo di riferimento precedente;
- **VAR% BENCH** = $((\text{BENCH}_i / \text{BENCH}_j) - 1) * 100$
- **VAR% BENCH** è la performance dell'indice di riferimento per il periodo di riferimento;
- **BENCH_i** è il valore dell'indice di riferimento alla fine del periodo di riferimento;
- **BENCH_j** è il valore dell'indice di riferimento alla fine del periodo di riferimento precedente;
- **BENCH** è il valore dell'indice di riferimento del Comparto interessato, quale risulta nell'ultimo giorno di calcolo del periodo precedente.

Se P è uguale a zero, la commissione di performance sarà pari a zero.

Se P è positivo, la commissione di performance sarà la seguente:

$$\text{Commissione di Performance} = 25\% * (P * \text{AA})$$

Dove **AA** è il patrimonio netto medio nel periodo di riferimento.

La commissione di performance non sarà dovuta qualora l'ultimo Valore patrimoniale netto per Azione calcolato alla fine del periodo di riferimento sia inferiore all'ultimo Valore patrimoniale netto per Azione calcolato alla fine del periodo di riferimento precedente;

Inoltre la commissione di performance per azione sarà limitata in modo che non possa mai superare la differenza tra il Valore patrimoniale netto per Azione calcolato alla fine del periodo di riferimento e il Valore patrimoniale netto per Azione più elevato calcolato alla fine del periodo di riferimento precedente.

Il periodo di riferimento coincide con l'anno solare (salvo il primo periodo, che inizia alla data di partenza del Comparto).

Il periodo di riferimento per il calcolo della prima commissione di performance ha inizio alla data di partenza di ciascun Comparto. Pertanto la commissione di performance sarà calcolata e pagata annualmente.

Si ricorda agli investitori che la commissione di performance è basata sugli utili realizzati e non realizzati. Per questo motivo, alcuni degli elementi presi in considerazione per il calcolo della commissione di performance potrebbero non essere definiti al momento di tale calcolo, poiché gli utili non realizzati rappresentano una quota consistente dell'utile contabile preso in considerazione per il calcolo della commissione di performance stessa.

Per quanto riguarda le categorie di azioni a distribuzione, il calcolo della commissione di performance considera i dividendi pagati.

5. AGENTE AMMINISTRATIVO, CUSTODE DEI REGISTRI, AGENTE PER I TRASFERIMENTI

Ai sensi del Contratto di Agente Amministrativo, Custode dei Registri e Agente per i Trasferimenti con efficacia 1 ottobre 2012, **European Fund Administration S.A.** è stata nominata agente amministrativo, custode dei registri e agente per i trasferimenti della Società.

In qualità di Agente Amministrativo, European Fund Administration è responsabile del calcolo del Valore patrimoniale netto per azione, della registrazione dei dati e di altre funzioni amministrative generali.

In qualità di Custode dei Registri e Agente per i Trasferimenti, European Fund Administration è responsabile dell'emissione (registrazione), rimborso e conversione delle azioni della Società, dei relativi accordi di regolamento e del costante aggiornamento dei registri ufficiali degli azionisti.

Il Contratto di Agente Amministrativo, Custode dei Registri e Agente per i Trasferimenti, stipulato con durata illimitata, potrà essere risolto in qualsiasi momento da una delle parti con un preavviso di tre mesi.

In qualità di Agente Amministrativo, European Fund Administration S.A. ha il diritto di percepire per ciascun Comparto una commissione, che sarà pagata dalla Società, non superiore allo 0,15% annuo con una commissione minima annua per ciascun Comparto indicata nella tabella alla fine della presente sezione.

Le commissioni sono pagate mensilmente e sono calcolate sul patrimonio netto medio di ciascun Comparto per il mese di riferimento, salvo diversamente stabilito nell'Appendice relativa a ciascun Comparto.

In qualità di Custode dei Registri e Agente per i Trasferimenti, European Fund Administration S.A. ha il diritto di percepire una commissione per i propri servizi, che sarà pagata dalla Società, il cui importo dipenderà dal numero di emissioni (registrazioni) rimborsi e conversione di azioni con una commissione minima annua per ciascun comparto indicata alla fine della presente sezione. Tali commissioni sono pagabili mensilmente.

6. DISTRIBUTORI, BANCA CORRISPONDENTE, AGENTE PER I PAGAMENTI, NOMINEE, COLLOCATORE E AGENTE CENTRALIZZATORE

La Società di Gestione può nominare uno o più agenti, che avranno il compito di assisterla nella distribuzione delle Azioni della Società nei diversi paesi dove esse sono commercializzate.

Gli agenti nominati dalla Società di Gestione dovranno essere esclusivamente professionisti del settore finanziario con sede in

paesi in cui gli intermediari finanziari siano tenuti a obblighi di identificazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione lussemburghese e dal capitolo "Lotta contro il riciclaggio di denaro e i finanziamenti al terrorismo".

Alcuni agenti potrebbero non offrire ai potenziali investitori tutte le Classi di Azioni oppure, laddove previsto, tutte le valute di sottoscrizione o di rimborso. Per approfondimenti si pregano gli investitori di rivolgersi ai rispettivi agenti incaricati della prestazione dei servizi.

Alcuni agenti potrebbero svolgere anche il compito di nominee nell'ambito di operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso di Azioni della Società.

Ai sensi dei relativi contratti, gli agenti saranno iscritti in qualità di nominee nel registro degli azionisti invece dei clienti che hanno investito nella Società. I termini e le condizioni di tali contratti stabiliranno, tra l'altro, che un cliente il quale abbia investito nella Società per il tramite di un nominee possa richiedere in ogni momento il trasferimento a proprio nome delle Azioni sottoscritte, dopodiché tale cliente sarà iscritto a suo proprio nome nel Registro degli azionisti, con effetto dalla data in cui il nominee avrà ricevuto le istruzioni per il suddetto trasferimento.

Gli azionisti possono sottoscrivere Azioni facendone richiesta direttamente alla Società, senza dover passare per un nominee.

Le Azioni possono essere sottoscritte anche tramite l'intermediazione dei distributori o dei collocatori nominati dalla Società nei paesi in cui le Azioni della Società sono distribuite.

La Società può decidere di nominare una banca corrispondente e agente per i pagamenti, subordinatamente alle condizioni del relativo contratto di banca corrispondente. In tal caso il presente Prospetto informativo sarà modificato di conseguenza e i dati particolareggiati della banca corrispondente saranno riportati in un apposito capitolo.

Nei paesi in cui la Società abbia nominato una banca agente corrispondente, gli uffici di quest'ultima saranno abilitati a ricevere le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso di Azioni di tutti i Comparti della Società. Tali richieste saranno inviate dalla banca corrispondente all'Agente Amministrativo.

Gli agenti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in ciascun paese in materia di distribuzione delle Azioni della Società:

- (a) raggrupperanno con le opportune modalità le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso;
- (b) inoltreranno all'Agente Amministrativo, nella sua qualità di custode dei registri e per i trasferimenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sia in gruppi che separatamente, e accrediteranno al Depositario i proventi delle sottoscrizioni;
- (c) metteranno a disposizione degli investitori i bilanci annuali e le relazioni semestrali della Società nonché le copie del Prospetto, del Prospetto Semplificato, dei KIID (Informazioni chiave per gli Investitori) una volta disponibili e dello Statuto;
- (d) custodiranno in appositi archivi, per conto della Società, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; e
- (e) in qualità di banca corrispondente, distribuiranno agli azionisti i dividendi generati dalle azioni, che la Società accrediterà tempestivamente sui vari conti al netto delle ritenute d'acconto previste dalle leggi di volta in volta vigenti.

Inoltre gli agenti faranno pervenire alle autorità dei vari paesi, per conto della Società, i dati statistici da esse richiesti e agiranno come amministratore dei titoli nei vari paesi.

Presso la sede legale della Società, dell'Agente Amministrativo e degli agenti sarà possibile prendere visione. Gli azionisti potrebbero essere tenuti al pagamento di oneri e spese aggiuntivi a istituti finanziari che svolgano la funzione di agenti di pagamento nei paesi esteri in cui le azioni sono distribuite nel normale orario di lavoro, delle copie dei contratti stipulati con gli agenti che svolgono le funzioni di banca corrispondente, di agente per i pagamenti e di agenti centralizzatori, nonché dell'elenco degli eventuali nominee.

La Società di Gestione ha delegato a

- **Banca Sella Holding S.p.A.**

Piazza Gaudenzio Sella, 1

I – 13900 Biella

il compito di operare in Italia in qualità di Banca Corrispondente, Agente per i pagamenti, Nominee e Agente Centralizzatore, subordinatamente alle condizioni previste dal Contratto di Banca Corrispondente, Agente per i Pagamenti, Nominee e Agente Centralizzatore stipulato il 24 ottobre 2003 e modificato il 30 giugno 2010, il 23 agosto 2012, il 29 novembre 2012 ed il 1° dicembre 2014.

La Società di Gestione ha facoltà di delegare ad altri istituti finanziari i compiti di banca corrispondente, agente per i pagamenti, agente centralizzatore e nominee in Italia e in altri paesi.

Sarà possibile presentare le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni di ciascun Comparto della Società presso gli uffici del Collocatore e delle sue consociate o delle società del Gruppo, oppure presso gli uffici di qualsiasi altro Agente nominato. In Italia, tutte le suddette richieste dovranno essere inviate all'Agente Centralizzatore e inoltrate da quest'ultimo al Custode dei Registri della Società.

Il Collocatore, nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali relative alla distribuzione delle azioni della Società, si impegna a:

- raggruppare come opportuno le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso;
- inoltrare al Custode dei Registri, direttamente o tramite agenti nominati a tal fine, quali l'Agente Centralizzatore, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, separatamente o in gruppi, nonché ad accreditare i proventi delle sottoscrizioni al Depositario;
- tenere a disposizione degli investitori i bilanci annuali e le relazioni semestrali della Società, rispettivamente entro quattro mesi dal termine dell'esercizio finanziario e due mesi dopo il termine del semestre, nonché una copia del prospetto, del prospetto semplificato, dei KIID (Informazioni chiave per gli Investitori) una volta disponibili, e dello Statuto della Società;
- custodire in appositi archivi, per conto della Società, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso.

Tuttavia, gli investitori potranno:

1. investire nella Società in qualunque momento direttamente presso la sede centrale della stessa;

2. rivendicare, in qualunque momento, il proprio titolo di proprietà delle azioni sottoscritte tramite il Collocatore operante in qualità di Nominee.

Tali condizioni non si applicano laddove il ricorso ai servizi del Nominee sia necessario o si renda obbligatorio per motivi legali, normativi o per ragioni pratiche e urgenti.

Il diritto di proprietà delle azioni è stabilito tramite una registrazione nel Registro degli azionisti. Il Custode dei Registri provvede alla registrazione delle azioni a nome degli azionisti o a nome del Collocatore qualora quest'ultimo, agendo in qualità di Nominee, sottoscriva le azioni a proprio nome e per conto del proprio cliente conformemente a uno specifico mandato conferitogli nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti lussemburghesi e italiani. Più specificamente, nel caso dell'Italia, l'Agente Centralizzatore detiene i dati dettagliati relativi ai singoli azionisti e rimette agli investitori una conferma scritta dell'avvenuta emissione.

Come corrispettivo per i servizi prestati in qualità di Banca Corrispondente, Agente per i Pagamenti, Nominee e Agente Centralizzatore, Banca Sella Holding S.p.A. ha diritto di percepire, per ciascun Comparto, una commissione non superiore allo 0,10% annuo. La Società pagherà tale commissione trimestralmente e la stessa sarà calcolata sulla media del patrimonio netto di ciascun Comparto detenuto dall'Agente Centralizzatore responsabile dei rapporti con gli investitori italiani durante il trimestre di riferimento secondo quanto confermato dall'Agente Centralizzatore al Custode dei Registri e all'Agente Amministrativo.

Gli azionisti potrebbero essere tenuti al pagamento di oneri e spese aggiuntivi a istituti finanziari che svolgano la funzione di agenti per i pagamenti nei paesi esteri in cui le azioni sono distribuite.

Copie dei Contratti stipulati con il Distributore, la Banca Corrispondente, il Nominee, il Collocatore e l'Agente Centralizzatore saranno disponibili su richiesta per eventuali verifiche, nel normale orario d'ufficio, presso la Sede Centrale della Società, l'Amministrazione Centrale e gli intermediari.

7. SUPERVISIONE DELLE TRANSAZIONI DELLA SOCIETÀ

Il bilancio e le relazioni annuali della Società sono sottoposti alla revisione di Deloitte Audit Sàrl, in qualità di revisore contabile della Società.

8. RIEPILOGO DELLE COMMISSIONI

Comparto	Categoria	Classe	Commissione di Gestione		Commissione Banca Depositaria e Agente per i Pagamenti	Commissione Agente Amministrativo			Commissione Agente per i Traferimenti	Commissione di gestione degli investimenti	Commissioni di over-performance		Banca Corrispondente Agente Pagamenti Collocatore Agente Centralizzatore
			Minimo	Commissione Massima Annuale	Commissione Massima Annuale	Minimo	Massimo	Commissione Massima Annuale	Minimo	Commissione Massima Annuale	Prevista	% over performance	Commissione Massima Annuale
BOND STRATEGY	A, B	Retail	€ 8.000	0,075%	0,05%	€13.750	€49.425	0,15%	€ 2.000	1,00%	SI	25,00%	0,10%
		Institutional		0,075%	0,05%			0,15%		0,40%	SI	25,00%	0,10%
EQUITY EURO STRATEGY	A, B	Retail	€ 8.000	0,100%	0,05%	€16.500	€58.650	0,15%	€ 2.000	1,60%	SI	25,00%	0,10%
		Institutional		0,100%	0,05%			0,15%		0,70%	SI	25,00%	0,10%

III. LE AZIONI

1. CRITERI GENERALI

Il capitale della Società è costituito dal patrimonio dei suoi vari Comparti, ciascuno dei quali segue una propria politica di investimento. Le sottoscrizioni sono investite nei titoli acquistati dal Comparto di riferimento.

A. CATEGORIE E CLASSI DI AZIONI

Ai sensi dello Statuto della Società, il Consiglio d'Amministrazione potrà decidere di emettere, all'interno di ciascun comparto, una o più classi e/o categorie di azioni, il cui patrimonio sarà generalmente investito fatte salve, però, alcune caratteristiche specifiche definite nel presente documento per le varie classi e categorie di azioni quali (a mero titolo d'esempio) le strutture delle commissioni di sottoscrizione e/o rimborso, le strutture valutarie, l'obiettivo di marketing o le politiche di copertura. Qualora all'interno di un comparto siano emesse diverse categorie e/o classi, i dettagli di ciascuna categoria e/o classe saranno descritti nella relativa Appendice. Nel presente documento, ogni riferimento alle azioni di un Comparto va interpretato, qualora il contesto lo richieda, anche come un riferimento a una categoria di azioni di un comparto.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di suddividere le azioni di una classe / categoria mediante emissione di azioni aggiuntive che devono essere assegnate dal Consiglio di Amministrazione agli azionisti interessati come azioni interamente liberate, in base al rapporto di divisione determinato dal Consiglio di Amministrazione.

All'interno di ciascun Comparto, la Società può decidere di emettere azioni delle seguenti classi:

- **Classe R ("Retail")**, offerte a privati e società.
- **Classe I ("Institutional")**: offerte esclusivamente a persone giuridiche, che le sottoscriveranno per proprio conto o per conto di privati nell'ambito di un piano di risparmio collettivo o di altri programmi analoghi, e riservate inoltre agli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM).

L'investimento minimo iniziale per le azioni di Classe R è pari a EUR 50 euro o l'equivalente nelle altre divise di riferimento.

L'investimento minimo iniziale per le azioni di Classe I è pari a EUR 100.000 o l'equivalente nelle altre divise di riferimento.

All'interno di ciascun Comparto, la Società può decidere di emettere azioni delle seguenti categorie:

- **"Azioni A"**: trattandosi di Azioni di capitalizzazione, i titolari di Azioni A non avranno diritto di percepire dividendi, a meno che il Consiglio d'Amministrazione non decida diversamente.
- **"Azioni B"**: trattandosi di Azioni di distribuzione, i titolari di Azioni B avranno diritto di percepire dividendi.

L'investimento minimo iniziale per le azioni di classe Retail categoria B è pari a EUR 500 o l'equivalente nelle altre divise di riferimento. Gli investimenti successivi nelle azioni di classe Retail categoria B devono essere effettuati sempre con un minimo di EUR 500.

L'investimento minimo iniziale per le azioni di classe Institutional categoria B è pari a EUR 5.000 o l'equivalente nelle altre divise di riferimento. Gli investimenti successivi nelle azioni di classe Institutional categoria B devono essere effettuati sempre con un minimo di EUR 5.000.

Un elenco delle classi di azioni e di categorie disponibili per ciascuno dei comparti è disponibile presso la sede legale della Società. Le classi di azioni e le categorie, emesse alla data del presente Prospetto sono riportate nell'Appendice di ogni comparto. Tale allegato sarà aggiornato ad ogni revisione del Prospetto.

Qualora divenga evidente che i titolari delle azioni della classe "Institutional" sono soggetti privati diversi da quelli autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, il Consiglio d'Amministrazione provvederà a far convertire gratuitamente le suddette azioni in azioni della classe "Retail".

Prima di sottoscrivere azioni, si invitano gli investitori a verificare, sulla base dell'Appendice al presente Prospetto informativo relativa a ciascun Comparto, quali categorie e quali classi di azioni siano disponibili all'interno di ciascun Comparto. La mancanza di riferimenti a una particolare categoria indica che sono in emissione soltanto Azioni di capitalizzazione. L'eventuale importo minimo di sottoscrizione è anch'esso riportato nell'Appendice relativa a ciascun Comparto.

Le azioni saranno emesse ai prezzi di sottoscrizione calcolati al rispettivo Giorno di calcolo.

I patrimoni delle varie categorie e classi di azioni di un Comparto fanno parte di un unico portafoglio.

Gli azionisti possono chiedere la conversione della totalità o di una parte delle proprie azioni alle condizioni ed entro i limiti previsti dal punto 4 di questo stesso capitolo.

La Società potrà istituire ulteriori Comparti, creando così in ciascuna classe e categoria nuove azioni rappresentative del loro patrimonio.

Qualunque privato o società può acquistare azioni dei vari Comparti incrementando il patrimonio netto della Società attenendosi alle procedure descritte nel presente capitolo.

Le azioni di tutti i comparti sono senza valore nominale e non conferiscono alcun diritto di sottoscrizione preferenziale in caso di emissione di nuove azioni. Ogni azione dà diritto a un voto alle assemblee generali degli azionisti, indipendentemente dal suo valore.

Tutte le azioni della Società devono essere interamente liberate.

B. AZIONI NOMINATIVE

Le azioni della Società sono disponibili soltanto in forma nominativa, con o senza certificati.

C. CERTIFICATI E FRAZIONI DI AZIONI

Ogni titolare di azioni riceverà, su richiesta, conferma dell'iscrizione nel registro degli azionisti. I certificati delle azioni nominative sono emessi soltanto previa formale richiesta del titolare.

È possibile che gli azionisti, i quali chiedano che siano loro materialmente consegnati i certificati delle azioni nominative, debbano pagare i costi di tale consegna.

Per le azioni nominative saranno emesse frazioni di azioni aventi fino a quattro decimali.

I certificati delle azioni nominative saranno emessi in forma cartacea, su richiesta del titolare, per tutte le azioni e/o le frazioni di azioni sottoscritte.

I certificati azionari senza indicazione della categoria di azioni saranno considerati rappresentativi della classe "Retail".

È possibile ottenere gli appositi moduli per il trasferimento delle azioni nominative presso la sede legale della Società oppure richiedendoli all'Agente per i trasferimenti.

2. EMISSIONE DELLE AZIONI E PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE

A. OFFERTA CONTINUA

Una volta terminato il Periodo Iniziale di Offerta (così come previsto da ciascuna delle relative Appendici), in qualunque Giorno di calcolo sarà possibile sottoscrivere le azioni di ciascun Comparto presso la sede legale della Società oppure presso l'ufficio dell'Agente per i trasferimenti in Lussemburgo e del Collocatore, così come previsto dalla relativa Appendice di ciascun comparto. Il prezzo per azione sarà pari al valore patrimoniale netto per azione calcolato nel Giorno di calcolo del rispettivo Comparto più una commissione di sottoscrizione in conformità alle disposizioni della relativa Appendice.

La commissione di sottoscrizione incassata potrà essere retrocessa ai vari intermediari finanziari interessati.

Purché la richiesta sia ricevuta unitamente alla necessaria documentazione entro le 16,00, ora del Lussemburgo, del giorno lavorativo bancario in Lussemburgo precedente il primo Giorno di calcolo utile successivo, le azioni saranno emesse sulla base del valore patrimoniale netto per azione valido in tale seguente Giorno di calcolo. Qualora sia ricevuta dopo tale termine, la richiesta sarà evasa il Giorno di calcolo successivo. Tuttavia, i membri del Consiglio d'Amministrazione potranno fissare un termine più ravvicinato per la presentazione delle richieste qualora lo ritengano necessario al fine di tutelare la Società e i suoi azionisti.

La Società si riserva il diritto di respingere in tutto o in parte una richiesta. Le modalità da seguire per richiedere le azioni sono descritte nell'apposito Modulo di richiesta. È possibile richiedere tali moduli alla sede legale della Società al seguente indirizzo: 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Gli investitori possono richiedere le azioni tramite telefax o attraverso Internet al seguente indirizzo: www.sellait.it ovvero agli indirizzi dei Collocatori indicati nell'Elenco dei Collocatori disponibile sul sito www.sellagestioni.it ovvero tramite lettera da indirizzare alla sede legale della Società in Lussemburgo, all'ufficio dell'Agente per i trasferimenti, al/ai Collocatore/i o ad altri soggetti a tal fine designati dalla Società.

I corrispettivi delle sottoscrizioni dovranno pervenire mediante bonifico bancario sul conto del pertinente comparto della Società, aperto presso il Depositario, entro 5 (giorni) giorni lavorativi bancari successivi al Giorno di calcolo. Il pagamento potrà essere effettuato nella Valuta di riferimento del comparto in conformità alle disposizioni riportate nella relativa Appendice. Le azioni saranno assegnate al ricevimento del pagamento nonché del modulo di richiesta debitamente compilato.

Le imposte e le commissioni d'intermediazione eventualmente esigibili su una sottoscrizione sono a carico del sottoscrittore. In nessuna circostanza questi costi potranno superare il massimo consentito dalle leggi, dai regolamenti e in generale dalle prassi bancarie dei paesi in cui siano acquistate le azioni.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società ha deciso di accettare soltanto le richieste iniziali degli azionisti relative a qualunque comparto o categoria per un importo minimo che è specificato nella relativa Appendice di ciascun comparto.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà fissare per ciascun comparto un importo minimo iniziale di sottoscrizione in conformità alle disposizioni riportate nella relativa Appendice.

La Società non emetterà azioni di un comparto durante qualunque periodo in cui il calcolo del valore patrimoniale netto per azione di tale comparto sia stato sospeso dalla Società in virtù del potere a essa riservato dallo Statuto e descritto nel successivo capitolo IV dedicato al "Valore Patrimoniale Netto".

Il prezzo di emissione, rimborso e conversione delle azioni del Comparto è disponibile presso la sede legale della Società.

La distribuzione delle azioni della SICAV potrà essere connessa a piani di risparmio, in conformità alla normativa nazionale e alle consuetudini del paese in cui le azioni vengono commercializzate.

B. SOSPENSIONE E RIFIUTO DELLE SOTTOSCRIZIONI

Il Consiglio d'Amministrazione può sospendere o interrompere in qualsiasi momento l'emissione delle azioni di qualunque comparto della Società. In modo particolare, si potrà ricorrere a tale provvedimento nelle circostanze descritte al punto 2 del capitolo IV.

La Società può impedire o limitare il possesso di azioni da parte di alcune persone, aziende o società. In particolare la Società ha limitato il possesso di azioni ai soggetti residenti o cittadini negli Stati Uniti d'America o di qualsiasi dei suoi territori o possedimenti o aree soggette alla sua giurisdizione, e da parte di persone che vi hanno residenza abituale (incluse le proprietà di tali persone o società ivi create o organizzate) ("United States Persons"). La Società, che si qualifica come un'entità d'investimento e quindi come un istituto finanziario estero (Foreign Financial Institution – FFI) ai sensi della Foreign Accounts Tax Compliance Act ("FATCA"), ha proibito la vendita ed ogni altro trasferimento di partecipazioni al capitale o al debito della Società a determinati soggetti che ai sensi del FATCA sono identificabili come US Persons, non partecipanti agli accordi per istituzioni finanziarie estere ("non-participating FFIs") o entità non statunitensi che hanno uno o più proprietari statunitensi. Tale limite non si applica se le partecipazioni sono sia distribuite che detenute attraverso un soggetto partecipante agli accordi per istituzioni finanziarie estere (FFI participating). Qualora alla Società risultasse che una qualunque categoria di soggetti a cui è precluso il possesso di azioni sia da sola che in combinazione con qualsiasi altra categoria cui è invece concesso, la Società può acquistare forzatamente la totalità di tali azioni.

Inoltre, il Consiglio si riserva il diritto di:

- rifiutare una sottoscrizione;
- rimborsare in qualsiasi momento le azioni della Società sottoscritte o detenute illecitamente.

La Società non consente la pratica del cosiddetto *Market Timing* (definito come un metodo di arbitraggio con il quale un investitore sistematicamente sottoscrive e rimborsa o converte azioni della Società a intervalli di tempo ravvicinati, sfruttando le differenze di fuso orario e/o le imperfezioni o carenze del metodo di calcolo del NAV della Società).

Inoltre, qualora si sospetti il ricorso a pratiche di *Market Timing*, il Consiglio si riserva il diritto di:

- rifiutare una sottoscrizione;
- rimborsare in qualsiasi momento le azioni della Società sottoscritte o possedute grazie a tale pratica.

La Società non è tenuta a motivare tali provvedimenti.

Qualora in seguito a sospensione, per un qualunque periodo di tempo, dell'emissione di azioni di uno o più comparti il Consiglio d'Amministrazione decida di riprendere tale emissione, tutte le sottoscrizioni in sospeso saranno evase in base al medesimo Valore Patrimoniale Netto (NAV) calcolato dopo la ripresa dell'emissione stessa.

C. CERTIFICATI

I certificati azionari saranno tenuti a disposizione dei sottoscrittori, previa presentazione di richiesta formale, presso l'ufficio dell'Agente per i trasferimenti o in altri luoghi indicati dalla Società, per cinque giorni lavorativi dopo il pagamento del prezzo di sottoscrizione. Qualora non siano materialmente disponibili, tali certificati potranno essere sostituiti, fino alla definitiva consegna, da una semplice conferma firmata dall'Agente per i trasferimenti.

D. LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO

Nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro, nei seguenti casi i moduli di sottoscrizione dovranno essere accompagnati da una copia, autenticata da un'autorità competente (un'ambasciata, un consolato, un notaio o un commissario di polizia), della carta d'identità del sottoscrittore (per le persone fisiche) o dello statuto e dell'estratto del registro delle imprese (per le società):

1. qualora la richiesta sia presentata direttamente alla Società;
2. qualora la richiesta sia presentata tramite un professionista del settore finanziario, residente in un Paese in cui non vi sia l'obbligo di seguire una procedura di identificazione equivalente alle norme in vigore in Lussemburgo per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro;
3. qualora la richiesta sia presentata tramite una consociata o filiale la cui società controllante abbia l'obbligo di seguire una procedura di identificazione equivalente a quella prevista dalle leggi del Lussemburgo, nel caso in cui la normativa che regola tale società controllante non la obblighi a far sì che le sue consociate e filiali osservino la suddetta procedura.

Inoltre, la Società è tenuta a identificare l'origine dei fondi provenienti da istituzioni finanziarie non soggiate all'obbligo di una procedura di identificazione equivalente a quella prevista dalle leggi del Lussemburgo. Le sottoscrizioni potranno perciò essere temporaneamente sospese fino ad avvenuta identificazione dell'origine di tali fondi.

In generale, si ritiene che i professionisti del settore finanziario residenti nei Paesi che aderiscono alle raccomandazioni del rapporto del "FATF" (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) abbiano un obbligo di identificazione equivalente a quello previsto dalle leggi del Lussemburgo.

3. RIMBORSO DELLE AZIONI

Gli azionisti possono inviare ordini di rimborso in qualsiasi giorno lavorativo bancario per la totalità o una parte delle loro azioni, e riceverne in cambio denaro contante. Le richieste di rimborso, considerate irrevocabili, devono essere fatte pervenire all'Agente per i trasferimenti oppure alla sede legale della Società o al Collocatore in Italia ovvero ad altri soggetti a tal fine designati dalla Società, attraverso Internet al seguente indirizzo: www.sella.it ovvero agli indirizzi dei Collocatori indicati nell'Elenco dei Collocatori disponibile sul sito www.sellagestioni.it o tramite lettera o telefax.

Le richieste devono contenere le seguenti informazioni: nome e indirizzo esatti del richiedente il rimborso, e inoltre il numero di azioni da rimborsare, il comparto a cui appartengono, la forma delle azioni (nominative o al portatore) nonché la categoria e la classe delle stesse.

Purché la richiesta sia ricevuta unitamente alla necessaria documentazione entro le 16,00, ora del Lussemburgo, del giorno lavorativo bancario in Lussemburgo precedente il primo Giorno di calcolo utile successivo, le azioni saranno rimborsate sulla base del valore patrimoniale netto per azione valido in tale seguente Giorno di calcolo. Qualora sia ricevuta dopo tale termine, la richiesta sarà evasa il Giorno di calcolo successivo. Tuttavia, i membri del Consiglio d'Amministrazione potranno fissare un termine più ravvicinato per la presentazione delle richieste qualora lo ritengano necessario al fine di tutelare la Società e i suoi azionisti.

Da tale importo potrà essere dedotta la commissione di rimborso pagabile ai vari intermediari finanziari professionisti che contribuiscono al collocamento delle azioni, al tasso stabilito dalle disposizioni riportate nella relativa Appendice.

L'ammontare del rimborso potrà essere superiore, pari o inferiore al prezzo di acquisto iniziale.

Di norma i proventi dei rimborsi saranno pagati mediante bonifico bancario entro sette giorni lavorativi bancari dal pertinente Giorno di calcolo o dal giorno del ricevimento dei rispettivi certificati.

Gli ordini di rimborso non saranno evasi né i relativi proventi saranno pagati:

- finché l'Agente per i Trasferimenti della Società non avrà ricevuto il/i certificato/i rappresentante/i le azioni da rimborsare, oppure
- finché l'Agente per i Trasferimenti della Società non avrà ricevuto, da altro depositario indipendente, la conferma che sono state effettivamente impartite istruzioni irrevocabili per la consegna dei titoli, oppure
- finché non sarà pervenuto il modulo di trasferimento relativo alle azioni nominative.

Né il Consiglio d'Amministrazione della Società né il Depositario potranno essere ritenuti responsabili in caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, a causa dell'adozione di eventuali provvedimenti di controllo dei cambi o di altre circostanze al di fuori del loro controllo, in grado di limitare o rendere impossibile il trasferimento in altri Paesi dei proventi dei rimborsi.

In circostanze eccezionali, previa specifica richiesta dell'investitore e a sue spese, il Consiglio d'Amministrazione potrà accettare richieste di rimborsi in titoli. Per qualunque titolo consegnato come pagamento di un rimborso, l'Agente per i trasferimenti sarà tenuto a far redigere al revisore contabile della Società una relazione di valutazione, da cui risultino la quantità, la denominazione e il metodo di valutazione adottato relativamente a tali titoli.

Tale relazione dovrà inoltre specificare il valore complessivo dei titoli espresso nella valuta del comparto all'interno del quale è effettuato il rimborso. I titoli consegnati come pagamento di un rimborso saranno valutati all'ultimo prezzo lettera di mercato disponibile del giorno lavorativo in riferimento al quale sia calcolato il valore patrimoniale netto relativo al rimborso. Il Consiglio d'Amministrazione accerterà che tali rimborsi in titoli non siano di detrimento ai restanti azionisti.

Oltre che l'interruzione dell'emissione di azioni, la sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto degli investimenti della Società comporta anche la sospensione di rimborsi e conversioni. L'eventuale sospensione dei rimborsi sarà notificata con ogni

idoneo mezzo in conformità al capitolo IV “Valore Patrimoniale netto” a quegli azionisti che abbiano presentato una richiesta la cui esecuzione sia stata differita o sospesa.

Qualora le richieste di rimborso nette complessive pervenute in relazione a un determinato comparto in qualunque Giorno di calcolo superino il 10% del suo patrimonio netto, le richieste presentate potranno essere ridotte e differite in misura proporzionale, in modo da limitare il numero delle azioni rimborsate in tale giorno al 10% del patrimonio del comparto in oggetto. Le eventuali richieste di rimborso differite avranno la precedenza su quelle pervenute il Giorno di calcolo successivo, sempre però nel rispetto del suddetto limite del 10%.

In circostanze normali, il Consiglio d'Amministrazione manterrà un adeguato ammontare in liquidità al fine di far fronte alle richieste di rimborso.

4. CONVERSIONE DELLE AZIONI

Una conversione può essere descritta come una transazione simultanea di rimborso e sottoscrizione di azioni.

Di conseguenza, tali operazioni possono essere evase soltanto il primo Giorno di calcolo in cui sono calcolati i valori patrimoniali netti dei due comparti interessati.

Gli azionisti possono in qualsiasi momento chiedere la conversione integrale o parziale dei propri investimenti in una categoria e/o classe di azioni in una categoria e/o classe di azioni di un altro comparto.

Tuttavia, le conversioni tra classi di azioni sono consentite soltanto nei seguenti casi:

<u>Da</u>	<u>In</u>	Retail	Institutional
Retail		Sì	Sì: investitori Istituzionali No: investitori Retail
Institutional		Sì	Sì

Nel caso in cui un azionista dovesse richiedere la conversione di una parte delle azioni “Institutional” detenute e se tale conversione portasse l'azionista a detenere un numero di azioni del comparto originario o del nuovo Comparto inferiore al livello minimo previsto all'Appendice II, il Consiglio di Amministrazione può, qualora lo ritenga opportuno, rifiutare la richiesta di conversione sul nuovo Comparto ovvero convertire l'intera partecipazione delle azioni “Institutional” rimanenti.

Le richieste di conversione vanno notificate all'Agente per i trasferimenti, alla Sede legale della Società, al Collocatore in Italia o agli altri soggetti a tal fine designati dalla Società mediante Internet al seguente indirizzo: www.sella.it ovvero agli indirizzi dei Collocatori indicati nell'Elenco dei Collocatori disponibile sul sito www.sellagestioni.it o tramite lettera o fax, indicando il nome del comparto di destinazione della conversione e specificando la categoria e/o la classe delle azioni da convertire, la categoria e/o classe delle azioni da emettere nel comparto di destinazione.

Purché la richiesta sia ricevuta unitamente alla necessaria documentazione entro le 16,00, ora del Lussemburgo, del giorno lavorativo bancario in Lussemburgo precedente il primo Giorno di calcolo utile successivo, le azioni saranno convertite sulla base del valore patrimoniale netto per azione valido in tale seguente Giorno di calcolo. Qualora sia ricevuta dopo tale termine, la richiesta sarà evasa il Giorno di calcolo successivo.

Le richieste di conversione dovranno essere accompagnate dal/i certificato/i rappresentante/i le eventuali azioni nominative.

Fatta salva un'eventuale sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, le azioni potranno essere convertite in qualsiasi Giorno di calcolo dopo il ricevimento della richiesta di conversione in base al valore patrimoniale netto delle azioni dei comparti interessati determinato in tale Giorno di calcolo.

Il tasso al quale la totalità o una parte delle azioni di un determinato comparto (“comparto originario”) sarà convertita nelle azioni di un altro comparto (“comparto di destinazione”) sarà calcolato con la massima precisione possibile utilizzando la seguente formula:

$$A = \frac{B \times C \times E}{D}$$

in cui A è il numero delle azioni del comparto di destinazione da assegnare;

B è il numero delle azioni del comparto originario da convertire;

C è il Valore Patrimoniale Netto (NAV) prevalente per azione del comparto originario nel relativo Giorno di calcolo;

D è il valore patrimoniale netto ufficiale per azione del comparto di destinazione nel relativo Giorno di calcolo;

E è il tasso di cambio, in vigore al momento della transazione, tra la valuta del comparto di provenienza e la valuta del comparto di destinazione.

Una volta effettuata la conversione, l'Agente per i trasferimenti informerà gli azionisti del numero di azioni convertite nel comparto di destinazione nonché del loro prezzo.

Nel caso di azioni nominative detenute in un conto (con o senza assegnazione di frazioni di azioni), l'eventuale rimanenza dopo la conversione sarà rimborsata all'azionista, a meno che l'importo sia inferiore a EUR 15 o somma equivalente in altra valuta. Gli importi non rimborsati saranno incamerati dal relativo comparto.

5. QUOTAZIONE IN BORSA

Per decisione del Consiglio d'Amministrazione, le azioni dei comparti e delle categorie della Società possono essere ammesse alla quotazione ufficiale nella Borsa di Lussemburgo.

IV. VALORE PATRIMONIALE NETTO (NAV)

1. CRITERI GENERALI

A. DETERMINAZIONE E CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO (NAV)

Il valore patrimoniale netto per azione di ciascun comparto, categoria e classe di azioni della Società è calcolato in Lussemburgo dall'Agente amministrativo, sotto la responsabilità del Consiglio d'Amministrazione della Società, generalmente ogni Giorno di calcolo purché tale giorno sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) è espresso nella Valuta di riferimento del rispettivo comparto o categoria, così come descritto in ciascuna Appendice.

Il valore delle azioni di ciascun comparto, categoria e classe si ricava dividendo il valore patrimoniale netto degli investimenti del comparto, della categoria e della classe in questione per il numero di azioni in circolazione di tali comparti, categorie e classi.

Qualora il Consiglio d'Amministrazione ritenga che il valore patrimoniale netto calcolato in un determinato Giorno di calcolo non sia rappresentativo dell'effettivo valore delle azioni della Società, o qualora dopo il calcolo del valore patrimoniale netto si siano verificate fluttuazioni significative nei mercati interessati, il Consiglio d'Amministrazione potrà decidere di adeguare il valore patrimoniale netto alla realtà di quello stesso giorno. In tali circostanze, tutte le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione ricevute per quel giorno saranno evase con scrupolo e buona fede sulla base del valore patrimoniale netto come sopra adeguato.

B. DEFINIZIONE DEI PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ

Il Consiglio d'Amministrazione creerà un portafoglio distinto di attività nette per ciascun comparto. Per quanto riguarda le relazioni tra azionisti e terzi, tale portafoglio sarà attribuito soltanto alle azioni emesse dal comparto in questione, tenendo conto, se necessario, della ripartizione del portafoglio stesso tra le azioni di distribuzione e/o capitalizzazione di tale comparto, in conformità al disposto della presente clausola.

Al fine di poter creare differenti portafogli di attività nette:

1. i proventi dell'emissione di azioni di una categoria e/o classe di un determinato comparto saranno attribuiti, nel bilancio della Società, alla rispettiva categoria e/o classe di tale comparto, a cui saranno attribuite anche le attività, le passività, il reddito e le spese relative a tale comparto/categoria e/o classe;
2. qualora un qualsiasi attivo derivi da un altro, l'attivo derivato sarà imputato, nelle registrazioni contabili della Società, allo stesso comparto da cui proviene, e all'atto di ciascuna rivalutazione successiva di un attivo l'incremento o decremento di valore sarà attribuito al comparto a cui esso appartiene;
3. qualora la Società sia soggetta a una passività legata all'attivo di un particolare comparto o a una transazione eseguita in relazione all'attivo di un particolare comparto, tale passività sarà attribuita a quel particolare comparto;
4. nel caso in cui un qualunque attivo o passività della Società non siano attribuibili a una particolare categoria di azioni, tale attivo o passività saranno allocati a tutte le categorie di azioni in misura proporzionale al loro rispettivo valore patrimoniale netto, oppure con altra modalità decisa in buona fede dal Consiglio d'Amministrazione. Per quanto riguarda le relazioni tra azionisti e terzi, ogni comparto e ogni categoria di azioni saranno trattati come entità separate.

C. VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Gli investimenti di ciascun comparto della Società saranno valutati secondo i seguenti criteri:

- 1) il valore della liquidità in cassa o in deposito e di effetti, cambiali a vista e crediti verso clienti, spese prepagate, dividendi e interessi annunciati o maturati e non ancora percepiti sarà considerato corrispondente all'intero ammontare di tali voci, a meno che, tuttavia, sia improbabile che detto ammontare possa essere corrisposto o percepito per intero, nel qual caso si arriverà al suddetto valore dopo aver operato ogni ragionevole riduzione al fine di rispecchiare il vero valore di tali attivi;
- 2) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario quotati in una borsa valori ufficiale o scambiati in un mercato regolamentato e regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico saranno valutati all'ultimo prezzo disponibile oppure, qualora tali titoli siano negoziati in più mercati, all'ultimo prezzo disponibile nei rispettivi mercati principali. Nel caso in cui l'ultimo prezzo disponibile non sia rappresentativo, tali titoli saranno valutati sulla base del probabile prezzo di vendita determinato con prudenza e in buona fede;
- 3) in caso di titoli, valori mobiliari o strumenti del mercato monetario non quotati né negoziati in una borsa valori o in un mercato regolamentato regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico, oppure laddove il loro prezzo, calcolato con le modalità di cui all'articolo 2, non ne esprima l'equo valore di mercato, il loro valore sarà stimato in base del probabile prezzo di vendita accertato con prudenza e in buona fede;
- 4) il valore di liquidazione di contratti su *future*, a termine e su opzioni, non negoziati in borse valori o in altri Mercati Regolamentati, sarà pari al valore di liquidazione netto calcolato, con equità e ragionevolezza, conformemente alle politiche stabilite in buona fede dal Consiglio d'Amministrazione e a criteri uniformemente applicati a ciascuna tipologia di contratti. Il valore di liquidazione di contratti su *future*, a termine e su opzioni, negoziati in borse valori o in altri Mercati Regolamentati, si baserà sui più recenti prezzi di regolamento di tali contratti su *future*, a termine o su opzioni, registrati nelle borse valori e nei Mercati Regolamentati in cui detti strumenti finanziari sono negoziati dalla Società; qualora tuttavia un contratto su *future*, a termine o su opzioni non possa essere liquidato nel giorno al quale si riferisce il calcolo del valore patrimoniale netto, il suo valore di liquidazione sarà individuato in base agli elementi che il Consiglio d'Amministrazione riterrà equi e ragionevoli;
- 5) il valore degli strumenti del mercato monetario, non quotati o negoziati in una borsa valori o in un altro Mercato Regolamentato e con vita residua compresa fra 12 mesi e 90 giorni, è ritenuto pari al valore nominale più gli interessi eventualmente maturati; gli strumenti del mercato monetario con vita residua pari o inferiore a 90 giorni saranno stimati con il criterio del costo ammortizzato, il cui risultato si avvicina al valore di mercato;
- 6) le quote di OICVM e/o di altri OICR saranno stimate al più recente valore patrimoniale netto per quota disponibile;
- 7) gli *swap* di tassi d'interesse saranno stimati al rispettivo valore di mercato, calcolato facendo riferimento alla pertinente curva dei tassi d'interesse.

- 8) Tutti gli altri titoli e strumenti finanziari saranno stimati all'equo valore di mercato, calcolato in buona fede con le modalità indicate dal Consiglio d'Amministrazione. Il valore di tutti gli strumenti finanziari e delle passività, non denominati nella Valuta di riferimento di un Comparto, saranno convertiti nella Valuta di riferimento del Comparto applicando i più recenti tassi di cambio comunicati dalla principali banche. Laddove tali quotazioni non siano disponibili, il tasso di cambio sarà stabilito in buona fede o con le modalità indicate dal Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione avrà facoltà, a propria esclusiva discrezione, di consentire il ricorso ad altri criteri di valutazione qualora ritenga che in tal modo si possa esprimere più adeguatamente l'equo valore di un investimento della Società.

Saranno operate adeguate deduzioni per le spese a carico della società, e si terrà conto delle passività della Società stessa secondo criteri di equità e prudenza. Saranno inoltre effettuati adeguati accantonamenti per le spese a carico della società, e si potrà tenere conto delle passività fuori bilancio della Società stessa secondo criteri di equità e prudenza.

2. SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO (NAV) E DELLE EMISSIONI, DELLE CONVERSIONI E DEI RIMBORSI DI AZIONI

- A. Il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore patrimoniale netto degli investimenti di uno o più comparti o categorie della Società e del valore per azione di tali comparti o categorie, nonché a sospendere l'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni di tali comparti o categorie nei seguenti casi:
- a) laddove una qualunque delle principali borse valori presso cui sia quotata una parte consistente degli investimenti di uno o più comparti della Società sia chiusa per motivo diverso dalle normali festività, oppure gli scambi vi siano sospesi o limitati;
 - b) qualora il mercato di una valuta in cui sia denominata una parte consistente degli investimenti di uno o più comparti o categorie della Società sia chiuso per motivo diverso dalle normali festività, oppure gli scambi vi siano sospesi o limitati;
 - c) in caso di guasto dei mezzi di comunicazione o di calcolo normalmente utilizzati per determinare il valore degli investimenti di uno o più comparti o categorie della Società ovvero qualora, per qualunque motivo, il valore di uno degli investimenti della Società non possa essere determinato con rapidità e accuratezza;
 - d) qualora restrizioni imposte ai cambi o ai trasferimenti di capitale rendano impossibile l'esecuzione di transazioni per conto della Società, o qualora gli acquisti e le vendite effettuati per conto della Società non possano essere eseguiti ai normali tassi di cambio;
 - e) qualora circostanze politiche, economiche, militari, monetarie e fiscali, al di fuori del controllo, della responsabilità e dell'influenza della Società, impediscano a quest'ultima di cedere gli investimenti o di determinare il valore patrimoniale netto di uno o più comparti in maniera normale e ragionevole;
 - f) a causa della decisione di mettere in liquidazione o di sciogliere la Società oppure uno o più comparti o categorie;
 - g) a seguito della decisione di fondere un comparto della Società, se giustificato dal fine di proteggere gli interessi degli azionisti;
 - h) se un comparto è un feeder di un altro OICVM (o di un altro comparto della stessa Società), se il calcolo del valore patrimoniale netto dell'OICVM master (o di un altro comparto della stessa Società) è sospeso.
- B. Qualsiasi sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni di uno o più comparti o categorie per un periodo superiore a tre Giorni lavorativi bancari sarà annunciata con ogni idoneo mezzo, e in particolare pubblicando un avviso sui quotidiani in cui tali quotazioni sono generalmente pubblicate. La Società renderà noto agli azionisti che abbiano fatto domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione di azioni di uno o più di tali comparti ogni eventuale sospensione del calcolo nei modi appropriati.
- Durante il periodo di sospensione, gli azionisti potranno annullare gli ordini di sottoscrizione, rimborso o conversione da essi effettuati. Qualora tali ordini non siano annullati, le azioni saranno emesse, rimborsate o convertite sulla base del primo valore patrimoniale netto calcolato dopo il periodo di sospensione.
- C. In circostanze eccezionali che potrebbero nuocere agli interessi degli azionisti (come per esempio un gran numero di richieste di rimborso, sottoscrizione o conversione, la forte volatilità di uno o più mercati in cui siano investiti il o i comparti ovvero la o le categorie), il Consiglio di d'Amministrazione si riserva il diritto di rinviare la determinazione del valore di tali comparti o categorie fino alla scomparsa di tali circostanze eccezionali e, all'occorrenza, finché non siano state ultimate eventuali vendite indispensabili di titoli per conto della Società.

In tutti questi casi, le sottoscrizioni, le richieste di rimborso e le conversioni di azioni che siano state sospese nella stesa data saranno evase sulla base del primo valore patrimoniale netto (NAV) successivamente calcolato.

V. DIVIDENDI

1. POLITICA DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

Relativamente alle azioni a distribuzione, l'Assemblea Generale Annuale degli azionisti può, su proposta del Consiglio di Amministrazione della SICAV e nei limiti previsti dalla legge, approvare una distribuzione di dividendi a tali azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV può anche decidere di pagare acconti sui dividendi per le azioni a distribuzione.

La distribuzione di dividendi deve essere conforme alle disposizioni dello Statuto che stabilisce inoltre che il capitale sociale della SICAV non può scendere al di sotto del capitale minimo richiesto dalla legge lussemburghese.

Gli annunci riguardanti i dividendi saranno pubblicati su "*Luxemburger Wort*" e sugli altri quotidiani designati dal Consiglio d'Amministrazione, o saranno comunicati per iscritto a tutti gli azionisti interessati.

In nessun caso potranno essere distribuiti dividendi se per tale motivo il patrimonio netto della Società dovesse ridursi al di sotto di EUR 1.250.000.

2. PAGAMENTO

I dividendi e gli acconti sui dividendi saranno pagati alla data e nel luogo determinato dal Consiglio di Amministrazione della SICAV.

I dividendi e gli acconti sui dividendi saranno pagati nella valuta di riferimento del Comparto.

I diritti sui dividendi distribuiti e non riscossi si estingueranno dopo cinque anni dalla data della deliberazione e tali dividendi saranno incamerati dalla categoria azionaria del comparto di riferimento.

Sui dividendi deliberati dalla Società e tenuti a disposizione del legittimo beneficiario non sarà pagato alcun interesse.

La SICAV pagherà dividendi se l'importo da pagare all'azionista è maggiore o uguale a 50 EUR. I dividendi non pagati saranno automaticamente reinvestiti per il comparto.

VI. ONERI E SPESE

1. SPESE A CARICO DELLA SOCIETÀ

I seguenti costi saranno a carico della Società:

- i costi sostenuti per la formazione della Società, compresi quelli per i servizi legati alla sua costituzione e all'ottenimento delle autorizzazioni delle autorità competenti;
- i compensi del Depositario, Agente Domiciliatario e dell'Agente per i Pagamenti e gli eventuali compensi dei corrispondenti;
- la remunerazione della Società di Gestione;
- i compensi dell'Agente Amministrativo;
- i compensi dell'Agente per i Trasferimenti;
- i compensi della Società di Gestione in qualità di Gestore degli Investimenti;
- i compensi delle Banche Corrispondenti, degli Agenti per i Pagamenti, dei Nominee, dei Collocatori e degli Agenti Centralizzatori;
- l'onorario della Società di Revisione e i costi di certificazione;
- i compensi dei Consiglieri d'Amministrazione e i rimborsi delle loro spese;
- i costi di stampa e pubblicazione per le comunicazioni agli azionisti, e in particolare quelli di stampa e distribuzione delle relazioni periodiche e di prospetti, dei KIID ed opuscoli;
- le commissioni di intermediazione e ogni altra commissione (imposte di bollo) sulle operazioni sui titoli nel portafoglio della Società;
- tutte le imposte e tasse sul reddito della Società;
- la commissione di registrazione annuale (cfr. capitolo VII 1) e le imposte e gli altri oneri da versare alle autorità di supervisione, nonché i costi di distribuzione dei dividendi;
- i costi dei servizi di consulenza e le altre spese straordinarie, in particolare quelle relative ai pareri di esperti o ad altre procedure di tutela degli interessi degli azionisti;
- le commissioni annuali da versare per la quotazione presso le borse valori;
- l'iscrizione ad associazioni di categoria e ad altre organizzazioni di cui la Società decida di far parte nel proprio interesse e in quello degli azionisti.

Tali costi e spese saranno pagati dalla Società di Gestione a carico dei patrimoni dei vari comparti in proporzione ai rispettivi patrimoni netti o sul patrimonio netto di un Comparto qualora tali costi siano specificamente attribuibili a tale comparto.

Quale compenso per i servizi prestati alla Società nell'esercizio delle loro rispettive funzioni, la Società di Gestione e il Depositario percepiranno dalla Società una commissione calcolata sulla base della media dei valori degli investimenti delle varie classi, categorie dei comparti della Società per il periodo in relazione al quale tale commissione sia esigibile.

Inoltre, gli altri eventuali ragionevoli esborsi e spese vive, compresi quelli per telefono, telefax, trasmissione elettronica, spedizioni postali ecc., sostenuti nell'ambito dei rispettivi incarichi dalla Società di Gestione e dal Depositario, nonché i costi dei corrispondenti, saranno a carico del relativo comparto della Società. Nella sua qualità di agente per i pagamenti, il Depositario potrà esigere la commissione normalmente applicata nel Granducato di Lussemburgo.

Tutti i costi generali ricorrenti saranno pagati attingendo innanzitutto al reddito degli investimenti e quindi, qualora ciò non fosse sufficiente, alle plusvalenze realizzate.

I costi relativi alla creazione di nuovi comparti saranno a carico del nuovo comparto e ammortizzati nell'arco di un anno dalla data della costituzione, oppure entro altro termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione, fino a un massimo di 5 anni dalla suddetta data.

Qualora un comparto sia liquidato, gli eventuali costi di costituzione non ancora ammortizzati saranno addebitati a tale comparto in liquidazione.

2. SPESE A CARICO DEGLI AZIONISTI

Le commissioni a carico degli azionisti di ciascun Comparto sono elencate nell'Appendice III al presente Prospetto informativo.

1. STATUS FISCALE

Di seguito è riportato un riassunto di alcune conseguenze fiscali rilevanti in Lussemburgo derivanti dall'acquisto, detenzione e dismissione delle azioni della Società. Questo riassunto non intende essere un'analisi esaustiva di tutte le possibili situazioni fiscali che possono avere attinenza con l'acquisto, detenzione o dismissione di azioni. Il presente riassunto è riportato per mero scopo informativo; esso non intende essere, né deve essere interpretato come, una consulenza legale o fiscale. Si raccomanda ai futuri acquirenti delle azioni di rivolgersi ad un consulente fiscale in merito alle conseguenze fiscali applicabili alla detenzione delle azioni, in base alle circostanze individuali. Il presente riassunto non consente di trarre alcuna conclusione circa questioni non specificatamente trattate. La seguente descrizione della legislazione fiscale lussemburghese si basa sulla legge e sui regolamenti in vigore ed interpretati dalle autorità fiscali lussemburghesi alla data del presente documento ed è soggetta alle modifiche legislative (o interpretative) successivamente intervenute, che possono avere anche effetti retroattivi.

A. TASSAZIONE DELLA SOCIETÀ

La Società è soggetta alla normativa tributaria del Lussemburgo. La Società è esente dall'imposta lussemburghese sul reddito e sul patrimonio netto e gli eventuali dividendi pagati dalla Società saranno esenti dalle ritenute lussemburghesi sui dividendi.

Secondo la legislazione e la prassi in vigore, la Società è soggetta, alla data del presente Prospetto informativo, a una tassa di sottoscrizione annuale dello 0,05% sulle classi azionarie dei vari comparti tranne per quei comparti o categorie di azioni che beneficiano dell'aliquota dello 0,01%, cioè quelle dette "Institutional", (considerate sottoscritte da investitori istituzionali) ai sensi della legislazione lussemburghese. Non vi è garanzia dell'ottenimento del beneficio di tale riduzione dello 0,01% o che, qualora ottenuto, questo sarà disponibile anche in futuro. Tale tassa è esigibile con cadenza trimestrale ed è calcolata sulla base del patrimonio netto della Società al termine del trimestre di riferimento. L'imposta di sottoscrizione è azzerata per i fondi che investono in altri fondi lussemburghesi già soggetti al pagamento di un'imposta di sottoscrizione.

Nessun diritto o altra tassa saranno esigibili in Lussemburgo in relazione all'emissione di azioni della Società.

La Società può essere soggetta a ritenute locali alla fonte su dividendi e interessi e ad imposte sulle plusvalenze nel paese di origine degli investimenti. Poiché la Società è esente dall'imposta sul reddito, le ritenute alla fonte di tali paesi, ove applicate, non sarebbero di norma rimborsabili e non è sicuro che la Società sarà in grado di beneficiare del sistema lussemburghese di convenzioni contro la doppia imposizione. La possibilità per la Società di beneficiare di una convenzione contro la doppia imposizione stipulata dal Lussemburgo dovrà essere verificata caso per caso. In effetti, alcune convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte dal Lussemburgo possono essere direttamente applicabili alla Società.

B. TASSAZIONE DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ

Azionisti non residenti in Lussemburgo

Gli Azionisti non residenti in Lussemburgo, che non hanno una stabile organizzazione né un rappresentante permanente in Lussemburgo, ai quali sono attribuibili le Azioni, non sono di norma soggetti al pagamento di alcuna imposta sul reddito lussemburghese.

Gli azionisti persone giuridiche non residenti, con una stabile organizzazione o un rappresentante permanente in Lussemburgo, a cui sono attribuibili le azioni, devono includere qualsiasi reddito ricevuto, così come qualsiasi utile realizzato sulla vendita, dismissione o rimborso di azioni, nel reddito imponibile ai fini della determinazione delle imposte in Lussemburgo. Lo stesso riguarda le persone fisiche non residenti che agiscono nell'ambito della gestione di un'attività professionale o di impresa, che hanno una stabile organizzazione o un rappresentante permanente in Lussemburgo, a cui le azioni sono attribuibili. Gli utili imponibili sono definiti come la differenza tra il prezzo di vendita, riacquisto o rimborso e il più basso tra il costo o il valore contabile delle azioni vendute o rimborsate.

Azionisti residenti in Lussemburgo

(i) Azionisti persone giuridiche lussemburghesi soggetti a tassazione completa

Gli azionisti persone giuridiche (*sociétés de capitaux*) residenti lussemburghesi devono includere qualsiasi reddito ottenuto, così come qualsiasi utile realizzato sulla vendita, dismissione o rimborso di azioni, nel reddito imponibile ai fini della determinazione delle imposte in Lussemburgo. Lo stesso riguarda le persone fisiche residenti che agiscono nell'ambito della gestione di un'attività professionale o di impresa, che sono residenti lussemburghesi per fini fiscali. Gli utili imponibili sono definiti come la differenza tra il prezzo di vendita, riacquisto o rimborso e il più basso tra il costo o il valore contabile delle azioni vendute o rimborsate.

(ii) Azionisti lussemburghesi esenti

Gli azionisti costituiti in forma di *Société d'Investissement à Capital Variable* (SICAV), di FCP, di società di gestione di patrimoni familiari ai sensi della legge dell'11 maggio 2007, o fondi di investimento alternativi riservati (RAIF) con un regime fiscale SIF, sono soggetti esenti da imposta in Lussemburgo e non sono pertanto soggetti ad alcuna imposta lussemburghese (quali le imposte sul reddito delle società, imposte comunali sull'attività e imposte sul patrimonio netto) ad eccezione della tassa di sottoscrizione annuale.

(iii) Azionisti persone fisiche residenti in Lussemburgo

I dividendi percepiti e gli altri pagamenti derivanti dalle azioni ricevute da persone fisiche residenti, che agiscono nell'ambito della gestione del loro patrimonio privato o della loro attività professionale o di impresa, sono soggetti ad un'imposta sul reddito all'aliquota ordinaria progressiva (con un'aliquota marginale massima del 42%).

Un utile realizzato sulla vendita, dismissione o rimborso di azioni da parte di azionisti persone fisiche residenti in Lussemburgo, che agiscono nell'ambito della gestione del loro patrimonio privato, non è soggetto all'imposta sul reddito in Lussemburgo, purché tale vendita, dismissione o rimborso abbiano avuto luogo dopo più di 6 mesi dall'acquisto delle azioni e le azioni non rappresentino una partecipazione rilevante. Una partecipazione è considerata rilevante in limitate ipotesi, ossia se (i) l'azionista ha detenuto, singolarmente o insieme al proprio coniuge, partner e/o figlio minorenni, direttamente o indirettamente, in qualsiasi momento nei 5 anni che precedono la realizzazione dell'utile, oltre il 10% del capitale azionario della Società ovvero (ii) il contribuente ha acquisito a titolo gratuito, nei 5 anni che precedono la cessione, una partecipazione che costituiva una partecipazione rilevante nelle mani del cedente (o dei cedenti in caso di cessioni successive a titolo gratuito entro lo stesso periodo di 5 anni). Le plusvalenze

realizzate su una partecipazione rilevante dopo più di 6 mesi dalla relativa acquisizione sono soggette a imposta sul reddito in base al metodo “half-global rate” (vale a dire che viene calcolata l'aliquota media applicabile al reddito totale in base alle aliquote progressive dell'imposta sul reddito e metà di tale aliquota media è applicata alle plusvalenze realizzate sulla partecipazione rilevante). Una dismissione può comprendere una vendita, una conversione, un conferimento o qualsiasi altro tipo di cessione di una partecipazione.

C. FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT

Ai sensi della normativa “U.S. Foreign Account Tax Compliance Act “ (c.d. “FATCA”) e della legge US Hiring Incentives to Restore Employment (“HIRE”), e al fine di evitare una ritenuta alla fonte statunitense imposta sul reddito di fonte statunitense o sugli utili ricavati dalla Società, la Società è registrata come Foreign Financial Institution (“FFI”) secondo la normativa FATCA e nel rispetto del diritto nazionale lussemburghese equivalente conseguente alla sottoscrizione di un accordo intergovernativo (“IGA”) con il Tesoro degli Stati Uniti.

La Società potrà in essere quanto necessario per conformarsi con il suo status di FFI, compresa, in via non esaustiva, l'effettuazione di segnalazioni soddisfacenti e/o l'applicazione degli obblighi di ritenuta.

In questo contesto, agli azionisti della Società può essere richiesto di fornire alla Società l'identità, la residenza e la cittadinanza che, nel caso in cui il conto risponda ai criteri di reporting per la normativa FATCA, verranno forniti dalla Società alle autorità fiscali lussemburghesi e successivamente alle autorità fiscali statunitensi unitamente alle informazioni sul reddito annuo e sulle transazioni.

Investendo nella Società e fornendo alla stessa le informazioni riguardanti l'identità e la residenza, si presume che gli azionisti abbiano acconsentito alla Società di divulgare tali informazioni all'autorità fiscale statunitense.

Inoltre agli azionisti che sono distributori o intermediari finanziari viene richiesto, in qualità di FFI, di fornire evidenza del loro status FATCA (“Participating FFI”, “Deemed Compliant FFI” o “exempt”).

Se un azionista non fornirà le informazioni e la documentazione richiesta tempestivamente, verrà classificato come “recalcitrant account” o “non-participating FFI”, e in aggiunta agli obblighi di reporting, la Società dovrà trattenere il 30% di imposta sui pagamenti processati su tale conto e/o riscattare i titoli detenuti dall'azionista o sul conto dell'azionista.

Secondo queste normative, la Società, la Società di Gestione e l'Agente Amministrativo possono essere obbligati a raccogliere e trasmettere alle autorità fiscali competenti le informazioni sui conti finanziari a seconda dei casi.

D. SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE

L'Unione Europea e la comunità internazionale tramite l'OCSE hanno sviluppato un insieme di regole che hanno l'obiettivo di implementare lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra gli stati (Direttiva relativa alla cooperazione amministrativa in tema di imposte dirette, e successive modifiche, e “Common Reporting Standard” (“CRS”). Il Lussemburgo ha siglato un accordo multilaterale che stabilisce uno scambio automatico di informazioni fiscali tra i servizi fiscali delle diverse giurisdizioni partner. Dal gennaio 2016 ai fondi lussemburghesi è richiesto di rispettare la legge lussemburghese che recepisce tale accordo. Tali fondi sono obbligati a raccogliere alcune informazioni relative alla residenza fiscale e alla classificazione fiscale di ciascun investitore e a comunicare le informazioni finanziarie sui conti degli azionisti alle autorità fiscali lussemburghesi, che intendono iniziare la condivisione di informazioni su alcuni investitori cross border delle giurisdizioni partecipanti nel 2017.

2. LEGISLAZIONE APPLICABILE

Ogni controversia tra gli azionisti e la Società sarà risolta da un arbitrato, definitivo e senza appello, da tenersi conformemente alla legislazione lussemburghesi.

3. LINGUA UFFICIALE

Lingua ufficiale del presente Prospetto informativo e dello Statuto è l'inglese. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione della Società e il Depositario, l'Agente per i Pagamenti, l'Agente Amministrativo e l'Agente per i Trasferimenti e Custode dei Registri potranno, a titolo personale e per conto della Società stessa, decidere che tali documenti debbano essere tradotti nelle lingue dei Paesi in cui siano offerte e vendute le azioni. In caso di discordanze tra il testo inglese e quello di una qualsiasi altra lingua in cui sia tradotto il Prospetto informativo, farà fede l'originale in inglese.

VIII.ESERCIZIO FINANZIARIO - ASSEMBLEE - RENDICONTI

1. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina l'ultimo giorno del mese di dicembre di ciascun anno.

2. ASSEMBLEE

L'Assemblea generale annuale degli azionisti si terrà a Lussemburgo, presso la sede legale della Società, il terzo giovedì del mese di maggio alle ore 11,00. Qualora tale giorno sia festivo in Lussemburgo, l'Assemblea generale annuale si terrà il giorno lavorativo bancario successivo.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee generali annuali, con indicazione della data e dell'ora delle Assemblee, delle condizioni di ammissione e dei requisiti di quorum, saranno inviati a tutti i titolari di azioni nominative, ai rispettivi indirizzi riportati nel registro degli azionisti, con almeno 8 giorni d'anticipo sull'Assemblea indetta.

Tali avvisi, con indicazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, saranno diramati in conformità alle leggi lussemburghesi.

Gli azionisti di un qualunque comparto potranno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, indire assemblee generali in qualsiasi momento al fine di discutere di questioni riguardanti soltanto quel particolare comparto.

Inoltre, gli azionisti di una qualunque categoria o classe di azioni potranno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, indire assemblee generali in qualsiasi momento al fine di discutere di questioni riguardanti soltanto quella particolare categoria o classe.

Le delibere approvate nel corso di tali assemblee riguarderanno rispettivamente la Società, il relativo comparto e/o la relativa categoria o classe di azioni.

3. RENDICONTI PERIODICI

I rendiconti dell'esercizio chiuso l'ultimo giorno di dicembre e certificati dal Revisore contabile, nonché le relazioni non certificate del semestre chiuso l'ultimo giorno di giugno, saranno tenute gratuitamente a disposizione degli azionisti.

La Società è autorizzata a pubblicare una versione ridotta dei rendiconti d'esercizio. La versione completa dei rendiconti finanziari, tuttavia, sarà disponibile a titolo gratuito facendone richiesta alla sede legale della Società, alla Società di Gestione e agli altri istituti indicati dalla Società. Tali rendiconti conterranno informazioni riguardanti ciascun comparto e il patrimonio della Società nel suo complesso.

I rendiconti finanziari di ciascun comparto saranno espressi nella rispettiva Valuta di riferimento, mentre il bilancio consolidato sarà espresso in EUR.

I rendiconti annuali, disponibili entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, e le relazioni semestrali, pubblicate entro due mesi dalla fine del semestre, sono a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società o presso l'ufficio dell'Agente per i trasferimenti a Lussemburgo.

IX. LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ - FUSIONE DI COMPARTI, CATEGORIE E CLASSI

1. LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

La Società sarà liquidata secondo quanto previsto dalla Legge del 17 dicembre 2010.

A. PATRIMONIO MINIMO

Qualora il capitale della Società scenda al di sotto dei due terzi dell'ammontare minimo richiesto, il Consiglio d'Amministrazione dovrà sottoporre la questione dello scioglimento della Società a un'Assemblea Generale degli azionisti per la quale non sarà prescritto alcun quorum e che deciderà a maggioranza semplice delle azioni in essa rappresentate.

Qualora il capitale della Società scenda al di sotto di un quarto dell'ammontare minimo richiesto, il Consiglio d'Amministrazione dovrà sottoporre la questione dello scioglimento della Società a un'Assemblea Generale degli azionisti, per la quale non sarà prescritto alcun quorum; lo scioglimento potrà essere deliberato dai titolari di un quarto delle azioni rappresentate in Assemblea.

L'Assemblea sarà convocata in modo da poterla tenere entro 40 giorni dalla data in cui si sia riscontrato il suddetto calo del patrimonio netto al di sotto dei due terzi o di un quarto dell'ammontare minimo richiesto.

La Società potrà inoltre essere sciolta per decisione di un'Assemblea Generale che abbia deliberato in conformità alle relative disposizioni di legge.

L'annuncio della decisione dell'Assemblea Generale o del tribunale di sciogliere e liquidare la Società sarà pubblicato sul "*Recueil électronique des sociétés et associations*" (« RESA ») (che ha sostituito il "*Mémorial*"), nonché su due quotidiani di adeguata diffusione di cui almeno uno lussemburghese.

B. LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

In caso di scioglimento della Società sia sciolta, la sua liquidazione sarà portata a termine da uno o più liquidatori nominati in conformità allo Statuto societario e alla Legge del 17 dicembre 2010, che specifica le modalità secondo cui i proventi netti della liquidazione, una volta dedotte le spese, debbano essere ridistribuiti agli azionisti.

Le somme non ridistribuite prima della chiusura della procedura di liquidazione saranno depositate presso la "*Caisse des Consignations*" del Lussemburgo, per l'intera durata del periodo di prescrizione, a favore degli azionisti che ne abbiano diritto.

Le azioni cesseranno di essere emesse, rimborsate e convertite non appena sia stata adottata la decisione di sciogliere la Società.

2. CHIUSURA E FUSIONE DI COMPARTI, CATEGORIE E CLASSI

A. CHIUSURA DI COMPARTI, CATEGORIE E CLASSI

Qualora gli attivi di un comparto scendano a un livello tale che il Consiglio d'Amministrazione ritenga di non poterne garantire la gestione, lo stesso Consiglio d'Amministrazione potrà decidere di chiudere tale comparto. Il Consiglio d'Amministrazione potrà altresì decidere di chiudere alcuni comparti nel quadro di un ridimensionamento della gamma dei prodotti offerti ai clienti.

Gli azionisti della Società, e più precisamente gli azionisti del comparto, della categoria o della classe interessata, saranno informati di tale decisione nonché dei particolari della procedura di chiusura mediante un avviso inviato a tutti i titolari di azioni nominative.

Il patrimonio netto del comparto, della categoria o della classe interessati sarà ripartito tra i restanti azionisti di tale comparto, categoria o classe. Le somme non ridistribuite prima della chiusura della procedura di liquidazione del comparto, della categoria o della classe saranno depositate in un conto a garanzia presso la "*Caisse des Consignations*" del Lussemburgo, per l'intera durata del periodo di prescrizione, a favore degli azionisti che ne abbiano diritto.

B. FUSIONE DI COMPARTI, CATEGORIE E CLASSI

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nell'interesse degli azionisti e in conformità con le disposizioni della Legge del 2010, ha il potere di fondere un comparto, classe o categoria di azioni con un altro comparto, classe o categoria della Società.

La pubblicazione di tale decisione deve essere simile alla procedura descritta sopra al punto A. (tale pubblicazione deve, inoltre, contenere le caratteristiche del nuovo comparto, classe o categoria). Tutti i soci dei comparti interessati, classi o categorie devono avere la possibilità di richiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza alcun costo per un periodo di 30 giorni prima della data di efficacia della fusione, fermo restando che la fusione è efficace cinque giorni lavorativi dopo la scadenza del termine dei 30 giorni di cui prima. Alla data di efficacia, gli effetti della fusione ricadranno sugli azionisti che non hanno utilizzato la possibilità di richiedere il rimborso o la conversione senza alcun costo.

Nelle stesse circostanze descritte sopra al punto A, la fusione di un comparto, classe o categoria con un altro organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) lussemburghese o straniero, sia di tipo aziendale che di tipo contrattuale, ovvero in un comparto, classe o categoria di tali OICVM può essere deciso dal Consiglio di Amministrazione se questo è nell'interesse degli azionisti del comparto, classe o categoria interessata. Tale decisione è pubblicata nello stesso modo descritto sopra e, inoltre, la pubblicazione contiene, rispettivamente, le caratteristiche dell'altro OICVM, comparto, classe o categoria.

Tale pubblicazione deve essere effettuata in conformità con le disposizioni della Legge del 2010, 30 giorni prima della data in cui la fusione diventa efficace, fermo restando che la fusione è efficace cinque giorni lavorativi dopo la scadenza del periodo di 30 giorni di cui prima, in modo da consentire agli azionisti di richiedere il riscatto delle loro azioni senza costi. Alla data di efficacia, la decisione deve impegnare tutti gli azionisti che non hanno utilizzato la possibilità di richiedere il rimborso o la conversione senza alcun costo.

Se la fusione produce l'effetto di far sparire la Società, allora tale decisione può essere presa solo dagli azionisti della Società davanti ad un notaio; La decisione è presa anche in assenza di quorum con il criterio della maggioranza semplice delle azioni rappresentate e votanti.

Se sono state emesse per un singolo comparto differenti categorie e/o classi di azioni, il consiglio di amministrazione può decidere che le azioni di una categoria e/o classe siano convertite in azioni di un'altra categoria e/o classe, al momento in cui le peculiarità di tale categoria e/o classe non siano più applicabili. Tale conversione deve essere effettuata senza costi per gli azionisti, sulla base dei valori netti applicabili. Ogni azionista della categoria / classe pertinente deve avere la possibilità di richiedere il rimborso delle proprie azioni, senza alcun costo per un periodo di un mese prima della data di efficacia della conversione.

X. INFORMAZIONI - DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI

a) Valore Patrimoniale Netto (NAV)

I valori patrimoniali netti delle azioni di ciascun comparto saranno consultabili presso la sede legale della Società in ciascun giorno lavorativo bancario. Successivamente il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di pubblicare tali valori in giornali quotidiani dei Paesi in cui siano offerte o vendute le azioni della Società.

b) Prezzi d'emissione e di rimborso

I prezzi d'emissione e rimborso delle azioni di ciascun comparto della Società sono resi noti presso l'ufficio dell'Agente amministrativo e dell'Agente per i Pagamenti.

c) Comunicazioni agli azionisti

Altre informazioni per gli azionisti saranno inviate direttamente a tutti gli azionisti e se richiesto dalla legge o dallo Statuto saranno pubblicate in Lussemburgo nel "*RESA*" e/o in quotidiani dei rispettivi Paesi nei quali le azioni sono offerte o vendute.

Tali informazioni potranno inoltre essere pubblicate in un quotidiano distribuito regolarmente in Lussemburgo.

2. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Lo Statuto della Società e i più recenti rendiconti annuali e semestrali nonché i contratti materiali citati in precedenza potranno essere esaminati presso la sede legale della Società in Lussemburgo, dove sarà possibile ottenerne una copia a titolo gratuito.

I moduli di sottoscrizione possono essere ottenuti presso la sede legale della Società.

APPENDICE I - LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI

Il Consiglio d'Amministrazione della Società avrà il potere, in base al principio della ripartizione del rischio, di definire la politica societaria e d'investimento di ciascun Comparto e la sua Valuta di riferimento.

Fatte salve le disposizioni più restrittive che un'appendice al Prospetto informativo potrà imporre a un Comparto, la politica d'investimento dovrà attenersi alla parte I della legge del 17 dicembre 2010 e/o ai regolamenti aggiuntivi emessi dalle autorità di vigilanza lussemburghesi o da paesi in cui le Azioni della società sono offerte o vendute. Un estratto di alcune regole e limitazioni è riportato di seguito.

A. I COMPARTI POTRANNO INVESTIRE SOLO NEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

- (1) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione in un Mercato Regolamentato di uno Stato membro dell'Ue, o ivi negoziati, ai sensi della Direttiva 2004/39/EC;
- (2) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato regolamentato, regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato membro dell'Ue;
- (3) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori di uno Stato membro dell'Ue o negoziati in un altro mercato regolamentato, regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato non membro dell'Ue;
- (4) valori mobiliari di recente emissione e strumenti del mercato monetario, purché:
 - le condizioni d'emissione comprendano l'impegno a presentare domanda d'ammissione alla quotazione ufficiale presso un Mercato Regolamentato, una borsa valori o un altro mercato regolamentato di cui ai precedenti punti da (1) a (3);
 - tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione;
- (5) quote di OICVM e/o di altri OICR, nel significato indicato al capoverso (a) e (b) dell'articolo 1(2) della Direttiva 2009/65/EC, operanti in Stati membri o non membri dell'Ue, purché:
 - tali altri OICR siano autorizzati da leggi che ne stabiliscano la soggezione a controlli ritenuti dall'Autorità di Vigilanza (la "CSSF") equipollenti a quelli previsti dalla legge comunitaria, e sia sufficientemente garantita la collaborazione tra gli enti a ciò preposti;
 - il grado di tutela offerto ai titolari di quote degli altri OICR sia equipollente a quello offerto ai titolari di quote degli OICVM, e in particolare le norme in materia di separazione giuridica degli investimenti, sull'ottenimento e sulla concessione di finanziamenti e sulle vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario corrispondano ai requisiti previsti dalla Direttiva 2009/65/EC;
 - le operazioni commerciali degli altri OICR siano illustrate nei rendiconti semestrali e annuali per rendere possibile, nei periodi oggetto dei rendiconti, la stima delle loro attività e passività nonché del reddito e della gestione;
 - non più del 10% complessivo dei patrimoni degli OICVM o degli altri OICR, di cui si prevede l'acquisto, possa essere investito, ai sensi dei rispettivi documenti costitutivi, in quote di altri OICVM o di altri OICR;
- (6) depositi presso istituti di credito rimborsabili a richiesta o prelevabili e con scadenza non superiore a 12 mesi, purché l'istituto di credito abbia sede in uno Stato membro oppure, qualora la sede degli istituti di credito sia ubicata in uno Stato non membro dell'Ue, purché essi siano soggetti a norme prudenziali ritenute dalla CSSF equipollenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;
- (7) strumenti derivati finanziari, ossia in particolare opzioni e *future*, compresi gli strumenti equipollenti e regolati per contanti, negoziati in Mercati Regolamentati o negli altri mercati di cui ai precedenti punti (1), (2) e (3), e/o Strumenti derivati finanziari non negoziati in mercati ufficiali ("i derivati trattati fuori mercato"), purché:
 - (i) - gli strumenti finanziari sottostanti siano quelli illustrati nei punti da (1) a (9) nonché indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute estere, in cui la Società ha facoltà di investire conformemente ai propri obiettivi d'investimento;
 - le controparti di operazioni aventi a oggetto derivati trattati fuori mercato siano istituti soggetti a supervisione prudenziale e appartengano alle categorie autorizzate dalla CSSF;
 - i derivati trattati fuori mercato siano oggetto di stime giornaliere affidabili e verificabili e in qualsiasi momento possano, se la Società ne farà richiesta, essere venduti, liquidati o compensati, mediante operazioni di pari importo e di segno contrario, all'equo valore di mercato;
 - (ii) in nessun caso tali operazioni potranno far deviare la Società dai suoi obiettivi d'investimento;
- (8) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati in un Mercato Regolamentato di cui ai punti da (1) a (4), purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano anch'essi regolati da norme finalizzate alla tutela degli investimenti, e detti strumenti siano:
 - emessi o garantiti da autorità nazionali, regionali o locali o da una banca di uno Stato membro dell'Ue, dalla Banca centrale europea, dall'Ue o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'Ue oppure, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri della federazione, o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengano uno o più Stati membri, oppure
 - emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati nei Mercati Regolamentati di cui ai precedenti (1), (2) o (3), oppure
 - emessi o garantiti da un istituto soggetto a supervisione prudenziale conformemente ai criteri previsti dalla legge comunitaria, o da un istituto assoggettato e ottemperante a normative prudenziali ritenute dalla CSSF almeno altrettanto stringenti di quelle previste dalla legislazione comunitaria; oppure
 - emessi da altri organismi appartenenti alle categorie autorizzate dalla CSSF, purché gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a norme di tutela degli investitori equipollenti a quelle previste nel primo, secondo o terzo capoverso e purché l'emittente sia una società il cui capitale e riserve ammontino ad almeno dieci milioni di EUR (EUR 10.000.000) e che diffonda e pubblichi il proprio bilancio annuale conformemente alla direttiva 78/660/CEE e sia

un'entità, appartenente a un Gruppo di società comprendente una o più società quotate, operante specificamente per il finanziamento del gruppo o per il finanziamento di società di cartolarizzazione che beneficiano di una linea di credito bancaria.

B. CIASCUN COMPARTO POTRÀ TUTTAVIA:

- (1) investire fino al 10% del patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui ai precedenti punti (1) e da (4) e (8) del paragrafo A;
- (2) detenere, con funzione accessoria, liquidità e strumenti equipollenti alla liquidità; in via eccezionale e temporanea, tale limitazione potrà essere derogata qualora il Consiglio d'Amministrazione ritenga che ciò sia nel miglior interesse degli azionisti;
- (3) indebitarsi fino al 10% del patrimonio netto, purché tali finanziamenti abbiano carattere esclusivamente temporaneo. Ai fini della presente limitazione, gli accordi relativi a garanzie operanti nell'ambito della vendita di opzioni o della compravendita di contratti a termine o su *future* non sono ritenuti un "indebitamento";
- (4) acquistare valute estere nell'ambito di finanziamenti bilaterali.

C. INOLTRE, RISPETTO AL PATRIMONIO DI CIASCUN COMPARTO, LA SOCIETÀ DOVRÀ ATTENERSI ALLE SEGUENTI LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI IN OGNI SINGOLO EMITTENTE:

(a) Criteri di diversificazione del rischio

Ai fini del calcolo delle limitazioni di cui ai punti da (1) a (5) e (8) del presente capitolo, le società appartenenti allo stesso Gruppo di società, ai fini dei conti consolidati, come definiti ai sensi della Direttiva 83/349/CEE o in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti, sono considerate un solo emittente.

Qualora un emittente sia una persona giuridica comprendente più comparti, il patrimonio dei quali sia esclusivamente riservato ai rispettivi investitori e a quei creditori i cui diritti siano riconducibili alla costituzione, gestione e liquidazione di tali comparti, ai fini dell'applicazione dei criteri di ripartizione del rischio ciascun comparto sarà considerato un emittente separato.

▪ Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario

- (1) Nessun Comparto potrà acquistare valori mobiliari e strumenti del mercato monetario aggiuntivi di un singolo emittente qualora:
 - (i) dopo tale acquisto, più del 10% del patrimonio netto fosse costituito da valori mobiliari e da strumenti del mercato monetario di quell'emittente; oppure
 - (ii) il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di emittenti, in cui il Comparto investa oltre il 5% del patrimonio netto, superi il 40% del patrimonio netto. Tale limitazione non si applica alle operazioni di deposito e riguardanti derivati trattati fuori mercato, eseguite con istituti finanziari assoggettati a supervisione prudenziale.
- In deroga al limite del 10% di cui sopra, la Società può decidere, in base a quanto previsto dalla legge, che un comparto ("feeder") può investire almeno l'85% del proprio patrimonio in quote o azioni di un altro OICVM ("master"), autorizzato ai sensi della direttiva 2009/65/CE (o un comparto di tali OICVM).
- (2) Un Comparto potrà investire complessivamente fino al 20% del patrimonio netto in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso Gruppo di Società.
 - (3) Il limite del 10% di cui al precedente punto (1)(i) è elevato al 35% per i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Ue o dai suoi enti locali, da uno Stato non membro dell'Ue o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengano uno o più Stati membri dell'Ue.
 - (4) Il limite del 10% di cui al precedente punto (1)(i) è elevato al 25% per i titoli di debito qualificanti emessi da istituti di credito con sede legale in uno Stato membro dell'Ue e che, ai sensi delle leggi vigenti, siano assoggettati a specifici controlli pubblici per tutelare i sottoscrittori di tali titoli di debito qualificanti. Ai fini del presente articolo, per "titoli di debito qualificanti" si intendono quei titoli i cui proventi siano investiti, conformemente alle leggi vigenti, in titoli i cui rendimenti coprano il servizio del debito fino alla data di scadenza dei titoli e, in caso di inadempienza dell'emittente, siano destinati prioritariamente al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi. Qualora un Comparto investa oltre il 5% del patrimonio netto in titoli di debito di un tale emittente, il valore complessivo di detto investimento non potrà superare l'80% del patrimonio netto del Comparto.
 - (5) I titoli indicati nei precedenti paragrafi (3) e (4) non devono essere considerati ai fini del calcolo del limite del 40% di cui al precedente punto (1)(ii).
 - (6) Nonostante i suddetti limiti massimi, conformemente al principio della ripartizione del rischio ciascun Comparto è autorizzato a investire fino al 100% del patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Ue o dai suoi enti locali, da altri Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("Ocse"), come gli Stati Uniti, o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Ue, purché (i) tali titoli appartengano ad almeno sei diverse emissioni e (ii) i titoli di una qualsiasi di queste emissioni non rappresentino più del 30% del patrimonio netto di quel Comparto.
 - (7) Fatte salve le limitazioni di cui al punto (b), qualora l'obiettivo del Comparto sia riprodurre un determinato indice azionario oppure obbligazionario, i limiti di cui al punto (1) sono elevati fino al 20% per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni emessi da uno stesso organismo, in base ai seguenti criteri:
 - la composizione dell'indice dev'essere sufficientemente diversificata;
 - l'indice deve costituire un idoneo termine di paragone per il mercato di riferimento;
 - l'indice dev'essere pubblicato con modalità ritenute idonee.

Il limite del 20% è aumentato al 35% qualora ciò sia giustificato da situazioni eccezionali di mercato, particolarmente in mercati regolamentati in cui la stragrande maggioranza delle operazioni riguarda alcuni valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. L'investimento fino al suddetto limite è consentito solo per un solo emittente.

▪ **Depositi bancari**

- (8) Un Comparto non può investire più del 20% del patrimonio in depositi presso uno stesso istituto.

▪ **Strumenti derivati e tecniche di gestione efficiente di portafoglio**

- (9) Nelle operazioni con strumenti derivati trattati fuori mercato, o nelle operazioni riconducibili a tecniche di gestione efficiente di portafoglio, l'esposizione al rischio di controparte non potrà superare il 10% del patrimonio netto del Comparto qualora la controparte sia un istituto di credito di cui al precedente punto A (6), o il 5% del patrimonio netto negli altri casi.
- (10) Gli investimenti in strumenti derivati finanziari saranno ammessi solo se l'esposizione ai titoli sottostanti non supererà complessivamente i limiti d'investimento indicati nei punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14) del paragrafo C. Qualora il Comparto investa in Strumenti derivati finanziari indicizzati, tali investimenti non dovranno essere cumulati ai fini dei limiti di cui ai punti da (1) a (5), (8), (9), (13) e (14) del paragrafo C.
- (11) Qualora un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario comprenda uno strumento derivato, se ne dovrà tenere conto ai fini dell'ottemperanza ai parametri di cui ai precedenti punti (A) (7) (ii) e (D) (1) nonché all'esposizione al rischio e ai requisiti d'informazione stabiliti nel presente Prospetto.

▪ **Quote di Fondi di tipo aperto**

- (12) Nessun Comparto può investire più del 20% del patrimonio in quote di singoli OICVM o di altri OICR. Gli investimenti in quote di OICR di tipo diverso dagli OICVM non possono complessivamente superare il 30% del patrimonio netto di un Comparto.

Qualora un Comparto investa in quote o azioni di altri OICVM e/o di altri OICR gestiti, direttamente o per delega, dalla società di gestione o da un'altra società alla quale la società di gestione sia legata da una comunanza di gestione o di controllo, o da una rilevante partecipazione diretta o indiretta, nessuna commissione di sottoscrizione o rimborso potrà essere addebitata a fronte dell'investimento del Comparto in tali quote o azioni di OICVM o altri OICR.

Inoltre, qualora un Comparto investa in quote o azioni di OICVM e/o di OICR, nell'appendice che lo riguarda dovrà essere chiaramente indicata la commissione di gestione massima addebitabile sia dal Comparto che dagli OICVM e/o OICR in cui esso investe.

Un comparto può, in base a quanto stabilito dalla Legge del 2010 investire in azioni emesse da uno o più altri Comparti della stessa Società.

▪ **Limiti combinati**

- (13) Oltre i singoli limiti stabiliti ai punti (1), (8) e (9) del precedente paragrafo C, un Comparto non può cumulare:
- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da,
 - depositi presso, e/o
 - esposizioni derivanti da operazioni in strumenti derivati eseguite fuori mercato con un unico organismo, qualora il valore complessivo sia pari al 20% del proprio patrimonio netto.
- (14) Poiché i limiti di cui ai punti (1), (3), (4), (8), (9) del (13) precedente paragrafo C non possono essere cumulati, gli investimenti in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso organismo, in depositi o in strumenti derivati, eseguiti con tale organismo conformemente ai punti (1), (3), (4), (8), (9) and (13) del precedente paragrafo C, non possono complessivamente superare il 35% del patrimonio della Società.

(b) Limiti all'esercizio di influenza rilevante

- (15) Nessun Comparto può acquisire un numero di azioni tale da consentire alla Società, con l'esercizio dei relativi diritti di voto, di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione dell'emittente.
- (16) La Società non può acquisire (i) più del 10% delle azioni senza diritto di voto in circolazione di un singolo emittente; (ii) più del 10% dei titoli di debito in circolazione di un solo emittente; (iii) più del 10% degli strumenti del mercato monetario di un singolo emittente; o (iv) più del 25% delle azioni o quote in circolazione di un singolo OICR.

I limiti di cui ai punti da (ii) a (iv) possono essere disattesi qualora al momento dell'acquisizione il controvalore lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o dell'ammontare netto degli strumenti emessi non possano essere calcolati.

I limiti di cui ai precedenti punti (15) e (16) non si applicano a:

- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Ue o dai suoi enti locali;
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'Ue;
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un organismo pubblico internazionale al quale appartengano uno o più Stati membri dell'Ue; e
- azioni rappresentative del capitale di società costituite o organizzate ai sensi della legislazione di uno Stato non membro dell'Ue, purché (i) tali società investano il proprio patrimonio prevalentemente in titoli di emittenti di quello Stato; (ii) ai sensi delle leggi di quello Stato, una partecipazione del Comparto nel capitale di tali società costituisca l'unico modo di acquistare titoli di emittenti di quello Stato, e (iii) la politica d'investimento di tali società sia conforme alle limitazioni di cui ai punti da (1) a (5), (8), (9) e da (12) a (16) del paragrafo C;
- azioni rappresentative del capitale di società controllate che, esclusivamente per conto proprio, esercitano nel paese in cui hanno sede unicamente attività di gestione, consulenza o marketing in relazione al rimborso di azioni previa richiesta degli azionisti.

Le disposizioni della presente sezione (b) si applicano anche alla garanzia ricevuta dalla Società nell'ambito dei derivati OTC o per le operazioni di gestione efficiente di portafoglio.

D. INOLTRE, RISPETTO AL PROPRIO PATRIMONIO NETTO LA SOCIETÀ DOVRÀ ATTENERSI ALLE SEGUENTI LIMITAZIONI IMPOSTE AGLI INVESTIMENTI IN OGNI SINGOLO STRUMENTO FINANZIARIO:

- (1) Ciascun Comparto farà in modo che la propria esposizione complessiva, relativa a strumenti derivati, non superi il valore totale del proprio portafoglio.

Il calcolo dell'esposizione tiene conto del valore corrente dei titoli sottostanti, del rischio di controparte, delle prevedibili oscillazioni del mercato e del tempo disponibile per cedere gli investimenti.

E. INFINE, RISPETTO AL PATRIMONIO DI CIASCUN COMPARTO, LA SOCIETÀ DOVRÀ RISPETTARE LE SEGUENTI LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI:

- (1) Nessun Comparto può acquistare materie prime o metalli preziosi o certificati rappresentativi degli stessi; tuttavia ai fini della presente limitazione le operazioni in valute estere, in strumenti finanziari, in indici o in valori mobiliari, nonché in *future* e in contratti a termine, opzioni e *swap* sui suddetti strumenti, non saranno considerate operazioni in materie prime.
- (2) Nessun Comparto può investire in immobili, ma potranno essere effettuati investimenti in titoli garantiti da immobili o da partecipazioni immobiliari oppure emessi da società che investono in immobili o in partecipazioni immobiliari.(3) Nessun Comparto potrà utilizzare il proprio patrimonio per sottoscrivere emissioni di titoli.
- (4) Nessun Comparto potrà emettere *warrant* o altri diritti di sottoscrizione delle proprie Azioni.
- (5) Un Comparto non può concedere finanziamenti o garanzie a favore di terzi, ma tale limitazione non impedirà a ciascun Comparto di investire in valori mobiliari non completamente liberati, in strumenti del mercato monetario o negli altri strumenti finanziari indicati ai punti (5), (7) and (8) del paragrafo A.
- (6) La Società non può stipulare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari elencati ai punti (5), (7) e (8) del paragrafo A.

F. NONOSTANTE QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRARIA NEL PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO:

- (1) I limiti precedentemente indicati potranno essere disattesi da ciascun Comparto in caso di esercizio dei diritti di sottoscrizione pertinenti ai titoli presenti nel suo portafoglio.
- (2) Qualora tali limiti vengano superati per ragioni indipendenti dalla volontà di un Comparto o in seguito all'esercizio di diritti di sottoscrizione, ciascun Comparto dovrà proporsi come obiettivo prioritario delle operazioni di vendita di porre rimedio a questa situazione, tenendo nel debito conto gli interessi degli azionisti.

Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di stabilire ulteriori limitazioni agli investimenti qualora ciò si renda necessario per ottemperare alle leggi e ai regolamenti vigenti nei paesi in cui le Azioni della Società sono offerte o commercializzate.

APPENDICE II - TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI

Subordinatamente alle seguenti condizioni, riguardo a ciascun Comparto la Società è autorizzata a:

- avvalersi di tecniche e strumenti in grado di modificare le caratteristiche di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altri tipi di titoli idonei, a condizione il ricorso a tali tecniche e strumenti abbia come finalità l'efficiente gestione del portafoglio e abbia carattere sussidiario;
- avvalersi di tecniche e strumenti con finalità di copertura contro i rischi di mercato nell'ambito della gestione dei rispettivi patrimoni.

A. DISPOSIZIONI GENERALI

Per ottimizzare la gestione del portafoglio e/o per salvaguardare le proprie attività e passività, in ciascun comparto la Società potrà ricorrere a tecniche e strumenti aventi a oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario.

In particolare, per salvaguardare i propri investimenti contro le oscillazioni valutarie o per ottimizzare i rendimenti, ossia per realizzare una sana gestione del portafoglio, ciascun comparto è autorizzato a eseguire operazioni di compravendita di *future* su tassi di cambio oppure di vendita di opzioni *call* o di acquisto di opzioni *put* su valute.

Qualora tali operazioni comportino l'uso di strumenti derivati, la Società deve attenersi ai termini e alle condizioni stabiliti dal punto (7) del paragrafo A, dai punti (1), (9), (10), (11), (13) e (14) del paragrafo C e dal punto (1) del paragrafo D.

L'effettuazione di operazioni comportanti il ricorso a strumenti derivati o ad altre tecniche e strumenti finanziari non deve indurre la Società a derogare agli obiettivi d'investimento stabiliti dal Prospetto né aggiungere un rischio supplementare sostanziale rispetto alla politica del rischio originale come descritto per i diversi comparti (vedi anche il successivo punto B).

Le eventuali spese e commissioni, dirette ed indirette, derivanti da tecniche di gestione efficiente del portafoglio saranno detratti dai redditi dei rispettivi comparti. Le informazioni relative all'identità dei soggetti ai quali i costi e le spese dirette e indirette sono pagate nonché l'indicazione se siano o meno parti correlate alla Società di gestione o al Depositario saranno divulgate nella relazione annuale della Società.

B. ILLUSTRAZIONE DEI RISCHI

Per ottimizzare il rendimento del portafoglio, tutti i Comparti sono autorizzati a ricorrere alle tecniche e strumenti derivati illustrati nelle Appendici II e III (particolarmente *swap* di tassi, valute e altri strumenti finanziari, *future* e opzioni su titoli, tassi o *future*), ai termini e alle condizioni stabiliti in tali Appendici.

Si attira l'attenzione degli investitori sul fatto che l'uso di tali strumenti può essere limitato dalle condizioni di mercato e dalla normativa vigente. Il successo di tali strategie non può essere garantito. I Comparti che si avvalgono di tali tecniche e strumenti si assumono rischi e incorrono in costi che non si sarebbero assunti o in cui non sarebbero incorsi senza il ricorso a tali strategie. Si porta inoltre all'attenzione degli investitori il maggior rischio di volatilità a carico dei Comparti che si avvalgono di tali tecniche per finalità diverse dalla copertura. Qualora le previsioni del Gestore degli Investimenti e degli eventuali subgestori degli Investimenti sull'andamento di titoli, valute e tassi d'interesse fossero errate, il comparto interessato potrebbe essere penalizzato più di quanto lo sarebbe stato non ricorrendo a tali strategie.

Per quanto riguarda l'uso di strumenti derivati, ciascun Comparto potrà eseguire, avendo come controparti rinomati istituti bancari o intermediari specializzati in questo settore, operazioni fuori borsa su *future* oppure operazioni *spot* su indici o su altri strumenti finanziari, nonché *swap* su indici o su altri strumenti finanziari. Sebbene i suddetti mercati non siano necessariamente ritenuti più volatili degli altri mercati dei *future*, i loro operatori sono meno tutelati contro le inadempienze, poiché i contratti che vi sono negoziati non sono garantiti da una stanza di compensazione.

C. OPERAZIONI DI PRESTITO ATTIVO E PASSIVO DI TITOLI

Ai sensi della circolare CSSF 08/356 e successive modifiche, ed in conformità con le disposizioni degli orientamenti ESMA 2014/937 e della Circolare CSSF 14/592 sugli ETF e sugli altri OICVM, la Società potrà concludere transazioni per il prestito attivo e passivo di titoli nel rispetto dei seguenti criteri:

- (i) La Società potrà prendere parte a transazioni di prestito attivo o passivo di titoli soltanto nell'ambito di un sistema standardizzato organizzato da un istituto di compensazione di titoli riconosciuto oppure da un rinomato istituto finanziario specializzato in tale tipo di transazioni. La controparte dovrà inoltre essere soggetta alle regole prudenziali di supervisione considerate dalla CSSF come equivalenti a quelle prescritte dalla Legge della Comunità Europea.
- (iv) In relazione alle proprie transazioni di prestito, la Società dovrà ricevere una garanzia di un valore che, durante il contratto di prestito ed alla conclusione dello stesso, dovrà essere almeno uguale al 90% della valutazione complessiva (interessi, dividendi ed altri eventuali diritti inclusi) dei titoli prestati.

Tale garanzia dovrà essere concessa in forma di contante e/o di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Ocse, dai loro enti locali o da istituzioni e organizzazioni sopranazionali a livello Ue, regionale o mondiale, e dovrà normalmente essere vincolata in un conto intestato alla Società fino alla scadenza del contratto di prestito. La garanzia ricevuta sotto forma di contante è depositata presso istituti di credito aventi la sede sociale in uno Stato membro o, in uno Stato non membro dell'UE, a condizione che il soggetto sia ritenuto dalla CSSF essere sottoposto a norme di vigilanza prudenziale equivalenti a quelle stabilite dalla normativa comunitaria,

Le garanzie ricevute non in forma di contante non possono essere vendute, reinvestite o date in pegno.

Le garanzie ricevute sotto forma di contante, possono solo essere:

- investite in titoli di Stato di alta qualità;
- utilizzate nelle operazioni pronti contro termine purché tali operazioni siano effettuate con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e la Società abbia la possibilità di richiamare in qualsiasi momento l'ammontare di denaro e gli interessi maturati;
- investite in fondi monetari di breve termine così come definiti dal CESR's nel documento *Guidelines on a common definition of European money market funds*.

Le garanzie ricevute sotto forma di contante possono essere reinvestite nel rispettare dei parametri di diversificazione applicabili alle garanzie ricevute non in forma di contante;

La Società ha attuato una politica di *haircut* per quanto riguarda la garanzia ricevuta. Un haircut è uno sconto applicato al valore del bene ricevuto in garanzia, al fine di prendere in considerazione il fatto che la sua valutazione o il suo grado di liquidità potrebbe deteriorarsi nel tempo. Tale politica tiene conto delle caratteristiche della di garanzia.

- (iii) Nelle transazioni di prestito attivo di titoli, la Società deve essere in grado di richiamare in ogni istante i titoli prestati o risolvere il contratto in qualsiasi momento e di ottenere la restituzione dei titoli prestati.
- (iv). Per l'intera durata del prestito la Società non potrà cedere i titoli ottenuti in prestito, salvo qualora su di essi sia stata istituita una copertura con strumenti finanziari idonei a consentire alla Società, alla chiusura dell'operazione, di restituire i titoli presi in prestito.
- (v) Non possono essere effettuate transazioni di prestito passivo per periodi oltre i 30 giorni o per importi superiori al 50% del valore di mercato complessivo dei titoli del portafoglio del comparto interessato.
- (vi) La Società potrà concludere operazioni di prestito passivo di titoli nelle seguenti circostanze eccezionali: (x) qualora li titoli non siano disponibili perché la Società ne ha stipulato la vendita in un periodo in cui ne è in corso la registrazione presso un ente pubblico; (y) qualora i titoli concessi in prestito non siano restituiti alla scadenza; e (z) per evitare la mancata consegna di titoli già prevista, qualora il Depositario non adempia il suo obbligo di consegnare detti titoli.
- (vii) L'esposizione netta (l'esposizione del Fondo al netto del *collateral* ricevuto dal Fondo) nei confronti di una controparte che risulta da una transazione di prestito titoli e pronti contro termine deve essere considerata nel calcolo del limite del 20% dell'articolo 43(2) della Legge.

D. CONTRATTI DI PRONTI CONTRO TERMINE

Ai sensi della circolare CSSF 08/356 e successive modifiche, ed in conformità con le disposizioni degli orientamenti ESMA 2014/937 e della Circolare CSSF 14/592 sugli ETF e sugli altri OICVM,, la Società potrà, in via accessoria e per migliorare la propria performance, stipulare contratti di pronti contro termine consistenti nell'acquisto e nella vendita di titoli, ossia con clausole che conferiscano al venditore il diritto o l'obbligo di riacquistare i titoli dal compratore al prezzo e alla data concordati tra le parti al momento della stipula del contratto.

Nei contratti di pronti contro termine la Società potrà essere la parte acquirente oppure la parte venditrice. Tuttavia la stipula di tali contratti sarà subordinata al rispetto delle regole seguenti:

- (i) La Società potrà acquistare o vendere titoli soltanto qualora la controparte del contratto di pronti contro termine sia un rinomato istituto finanziario specializzato in tale tipo di operazioni. La controparte dovrà inoltre essere soggetta alle regole prudenziali di supervisione considerate dalla CSSF come equivalenti a quelle prescritte dalla Legge della Comunità Europea.
- (ii) Per l'intera durata di un contratto di pronti contro termine, la Società non potrà vendere i titoli oggetto di tale contratto (i) prima che la controparte abbia esercitato il proprio diritto di riacquisto oppure (ii) prima che il periodo di riacquisto sia scaduto.
- (iii) In un contratto di pronti contro termine inverso, la Società deve assicurarsi di essere in grado in ogni istante di recuperare l'intero importo di denaro contante o di risolvere il contratto di pronti contro termine al valore maturato o al valore di mercato. In un contratto di pronti contro termine, la Società deve assicurarsi che sia in grado in ogni momento di richiamare qualsiasi titolo sottostante il contratto o di risolvere il contratto stesso. I pronti contro termini con scadenza fissa ed pronti contro termine inversi che non superano sette giorni sono considerati come contratti che permettano il richiamo in qualsiasi momento da parte della Società.
- (iv) La Società dovrà mantenere il peso percentuale dei contratti di pronti contro termine a un livello tale da consentirle di adempiere in ogni momento i suoi obblighi di riacquisto.
- (v) L'esposizione netta (l'esposizione del Fondo al netto del *collateral* ricevuto dal Fondo) nei confronti di una controparte che risulta da una transazione di prestito titoli e pronti contro termine deve essere considerata nel calcolo del limite del 20% dell'articolo 43(2) della Legge.

Alla data del presente Prospetto, la Società non è autorizzata a utilizzare operazioni di prestito titoli e operazioni di credito o di riacquisto. La Società non è autorizzata ad effettuare operazioni di total return swap né transazioni di prestiti a margine.

Pertanto, non si applica alla Società il regolamento UE 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo alla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento UE 648/2012.

Se, in futuro, i comparti della Società dovessero essere autorizzati ad effettuare le transazioni di cui sopra o i total return swap, le informazioni previste dall'articolo 14.2 del suddetto regolamento UE 2015/2365 verranno inserite nel Prospetto e di conseguenza ne verrà data comunicazione agli azionisti.

APPENDICE III - I COMPARTI

Obiettivo primario della Società è l'offerta ai propri azionisti dell'opportunità di partecipare alla gestione professionale di portafogli di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario, ai sensi dell'articolo 41 della Legge del 17 dicembre 2010, nei limiti previsti dai pertinenti articoli della Legge e secondo i criteri esposti nella politica di investimento di ciascun comparto della Società.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La politica d'investimento di ciascun comparto, così come descritta in questa appendice, è stata definita dal Consiglio di Amministrazione.

L'obiettivo di tutti i comparti è la massimizzazione del valore degli investimenti. La Società si assume i rischi che ritiene opportuni per il raggiungimento dell'obiettivo che si è proposta. Tuttavia, considerate le fluttuazioni e gli altri rischi insiti negli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, non può esservi garanzia che l'obiettivo desiderato sarà raggiunto.

I comparti che prevedano "investimenti principali" in una particolare categoria di titoli azionari o obbligazionari dovranno investire più del 50% del patrimonio nella categoria interessata. Tale esposizione vale per la classe di investimento, il settore geografico o economico, la nazionalità, l'ubicazione o la capitalizzazione di mercato delle società, la qualità degli emittenti o la valuta degli investimenti descritti nelle politiche di investimento dei vari comparti.

I comparti che investano oltre il 50% del patrimonio in una particolare categoria di investimenti potranno investire la parte rimanente come "investimenti secondari" in tutti gli strumenti finanziari consentiti ai sensi dell'Appendice I, senza limitazioni per quanto riguarda i criteri quali il tipo di strumento, il settore geografico o economico, la nazionalità, l'ubicazione, la capitalizzazione di mercato, la qualità dell'emittente o la valuta dell'investimento, a meno che il comparto e/o la categoria prevedano espressamente il contrario nell'Appendice di riferimento.

Ciascun comparto potrà utilizzare tutte le tecniche e tutti gli strumenti finanziari consentiti ai sensi dell'Appendice II, a meno che il comparto e/o la categoria prevedano espressamente il contrario in relazione a particolari tecniche e strumenti finanziari.

Non vi è alcuna garanzia che i comparti conseguiranno i rispettivi obiettivi, o che non subiranno perdite di capitale a causa di eventi creditizi oppure di sfavorevoli dinamiche del mercato.

Duration: In relazione a un comparto che investa in titoli di debito o in strumenti analoghi, la *duration* è intesa come la durata media ponderata dei flussi finanziari di un titolo. È anche definita come periodo di neutralizzazione. Alla fine della *duration* di un titolo, indipendentemente dall'evoluzione dei tassi di interesse, il rendimento sarà equivalente al reddito iniziale. Maggiore è la *duration* di un titolo, maggiore sarà la sua volatilità di prezzo in termini percentuali.

Performance di un *benchmark* sintetico: quando il benchmark è un indice sintetico (ovvero un'aggregazione di più indici), tutti gli indici che compongono il benchmark sono computati nelle rispettive valute. Gli indici espressi in una valuta diversa da quella di riferimento del comparto sono quindi convertiti nella Valuta di riferimento e poi si calcola la performance di ciascun indice. Infine, ogni singola performance come sopra descritta è moltiplicata per la relativa ponderazione al fine di calcolare la performance dell'indice sintetico.

2. CONSIDERAZIONI PARTICOLARI SUI RISCHI

Si suggerisce agli investitori interessati a investire in un Comparto di rivolgersi ai propri consulenti di fiducia per valutare l'idoneità di un investimento in un determinato Comparto tenendo conto delle rispettive situazioni finanziarie.

Il numero e la ripartizione degli investimenti del portafoglio di ciascun Comparto in genere è tale da ridurne la sensibilità ai rischi legati a un determinato investimento. Tuttavia i potenziali investitori devono essere consapevoli che non può esservi alcuna garanzia di salvaguardia del capitale iniziale investito.

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Ciascun Comparto è soggetto al rischio dei mercati finanziari. I prezzi e i redditi delle azioni possono aumentare o diminuire, né che il Comparto raggiungerà i suoi obiettivi, né che gli investitori recupereranno l'intero capitale inizialmente investito.

Si consiglia ai potenziali investitori di considerare con cura i seguenti rischi legati agli investimenti in alcuni Comparti:

Mercati idonei

Alcuni mercati in cui sono quotati alcuni titoli acquistabili potrebbero non essere ritenuti idonei ai sensi dell'articolo 41(1) della Legge. Gli investimenti in titoli di questi mercati saranno considerati investimenti in valori mobiliari non quotati. Pertanto il patrimonio complessivamente investito da un Comparto in tali titoli e in titoli non quotati sarà limitato al 10%.

Rischio di riduzione del volume delle contrattazioni

Nelle borse dei paesi emergenti i volumi delle contrattazioni possono essere notevolmente inferiori a quelli delle principali borse mondiali. La mancanza di liquidità che ne consegue può incidere negativamente sull'eventuale prezzo di vendita dei titoli presenti nei portafogli dei Comparti.

Rischio di liquidità

Il Comparto può avere difficoltà a pagare i proventi dei riacquisti nei tempi stabiliti nel Prospetto a causa di condizioni del mercato inusuali o ad un volume insolitamente elevato di richieste di riacquisto.

Criteri contabili e legali

In alcuni paesi destinatari degli investimenti di un Comparto i criteri contabili, di certificazione e di rendicontazione sono meno rigorosi di quelli vigenti in paesi più avanzati, cosicché le decisioni d'investimento devono essere adottate avendo a disposizione dati meno esaustivi e accurati di quelli disponibili nei paesi più evoluti.

Rischi valutari

Gli investimenti di Comparti in titoli denominati in valute diverse dalla propria Valuta di riferimento possono subire oscillazioni dei tassi di cambio tali da determinare perdite di valore dei rispettivi patrimoni netti. Le variazioni dei tassi di cambio tra la valuta base della Società (EUR) e la valuta degli strumenti finanziari sottostanti potrebbero causare la diminuzione di valore del patrimonio espresso nella valuta base della Società. La Società può tentare di attenuare tale perdita ricorrendo agli strumenti di copertura autorizzati dal Prospetto informativo.

Investimenti in aziende piccole e medie

Gli investimenti in aziende piccole e medie possono comportare rischi maggiori di quelli generalmente insiti in investimenti in società di maggiori dimensioni e più consolidate. Le aziende più piccole, in particolare, spesso soffrono dei limiti della loro gamma di prodotti, dei mercati o di risorse finanziarie. Inoltre potrebbero esservi solo uno o due dirigenti di primo piano.

Investimenti in azioni

Gli investimenti in titoli azionari potrebbero offrire rendimenti più elevati rispetto a quelli in obbligazioni sia a breve che a lungo termine. Tuttavia i rischi legati a investimenti in titoli azionari potrebbero essere più elevati, in quanto i rendimenti delle azioni dipendono da fattori difficilmente prevedibili. Tra tali fattori citiamo la possibilità di repentini o prolungati ribassi dei mercati e i rischi legati a singole aziende. Il rischio principale di un portafoglio azionario è la possibile perdita di valore dei suoi strumenti finanziari. I valori dei titoli azionari possono oscillare a causa sia dell'attività di una singola società, sia della situazione generale del mercato e/o del quadro economico. Statisticamente, a lungo termine gli investimenti in titoli azionari hanno offerto rendimenti più elevati, ma a breve termine hanno comportato rischi maggiori rispetto alle altre modalità d'investimento.

Investimenti in obbligazioni

Tra i rischi maggiori dell'investimento in obbligazioni citiamo:

- il rischio di tasso d'interesse, ossia il rischio di diminuzione del valore degli investimenti di un Comparto in caso di allentamento della politica monetaria. Il rischio di tasso d'interesse è generalmente più elevato per i Comparti che investono in titoli a reddito fisso con scadenze relativamente lunghe rispetto ai Comparti che investono in titoli a reddito fisso con scadenze più brevi.
- il rischio di credito, ossia il rischio che le società in cui investe un Comparto, o con cui esso ha rapporti commerciali, vengano meno alle rispettive obbligazioni e non vogliano o non possano adempiere le rispettive obbligazioni nei confronti del Comparto). L'investimento in obbligazioni con un rating inferiore a BBB- assegnato da S&P è più speculativo in quanto generalmente implica un maggior rischio di credito e di mercato.

Rischi di investimento all'estero

La legislazione e le limitazioni vigenti in alcuni Stati asiatici, della regione del Pacifico, africani, dell'Europa dell'est e dell'America latina potrebbero ridurre il valore e le categorie di titoli acquistabili, o la loro vendita dopo l'acquisto. Inoltre tali limitazioni potrebbero penalizzare il prezzo di mercato, la liquidità e i diritti dei titoli acquistabili dai Comparti, facendo salire anche le spese a carico di questi ultimi. Oltre a ciò, il rimpatrio dei redditi e del capitale degli investimenti è spesso soggetto a limitazioni, tra cui la necessità di ottenere le relative autorizzazioni dei vari enti pubblici, ma anche in assenza di esplicite restrizioni i meccanismi previsti per i rimpatri potrebbero incidere negativamente su taluni aspetti dell'operatività dei Comparti. In particolare, la capacità di un Comparto di investire nei mercati azionari di numerosi paesi asiatici e di altri paesi emergenti è limitata o controllata in varia misura da leggi restrittive degli investimenti esteri, che in alcune circostanze potrebbero impedire gli investimenti diretti dei Comparti.

Mercati emergenti

Alcuni Comparti possono investire in mercati più piccoli ed emergenti, quali sono generalmente quelli dei paesi più poveri o meno sviluppati. In alcuni di questi mercati vi sono notevoli prospettive di crescita economica e con la crescita i rendimenti dei titoli azionari hanno il potenziale per superare quelli dei mercati più consolidati. Tuttavia le considerazioni seguenti, che si applicano in una certa misura a tutti gli investimenti internazionali, sono di particolare importanza per alcuni mercati più piccoli ed emergenti.

Alcuni governi esercitano una forte influenza sul settore economico privato e gli investimenti possono essere colpiti da instabilità politica ed economica. Oltre alle ritenute sui redditi da investimento, alcuni mercati emergenti possono applicare imposte sulle plusvalenze. Possono essere applicati limiti agli investimenti all'estero, quali i controlli sui cambi che impediscono le rimesse di liquidità dagli investimenti realizzati, i limiti agli investimenti in alcune industrie e il requisito della previa approvazione dei governi. Nei mercati emergenti le prassi contabili, di revisione e rendicontazione finanziaria generalmente accettate possono essere notevolmente diverse. I titoli dei mercati emergenti possono essere molto meno liquidi di quelli dei mercati più consolidati e le società possono essere controllate da un numero limitato di persone. Tali circostanze possono influire negativamente sui tempi e sui prezzi dell'acquisizione o dismissione di titoli da parte di un Fondo. Rispetto ai mercati più consolidati, alcuni mercati emergenti possono avere un basso livello di regolamentazione, di applicazione dei regolamenti e monitoraggio delle attività degli investitori. Tali attività possono comprendere pratiche quali la negoziazione su importanti informazioni non di dominio pubblico. Le commissioni di intermediazione e gli altri costi di transazione sulle operazioni in titoli sono generalmente più elevati. I prezzi e i rischi di cambio inerenti a tutti gli investimenti internazionali possono essere accentuati dalla volatilità di alcuni singoli mercati emergenti. Le pratiche relative al regolamento di operazioni in titoli in mercati emergenti comportano rischi maggiori rispetto a quelli esistenti nei mercati sviluppati, in parte per il fatto che i Comparti dovranno utilizzare intermediari e controparti meno ben capitalizzati e il deposito degli attivi in alcuni paesi può essere poco sicuro. Infine in alcuni paesi, a causa del continuo processo di privatizzazione, non è sempre possibile individuare con chiarezza la proprietà di alcune società.

Warrant

Gli investimenti in *warrant* di valori mobiliari possono aumentare la volatilità dei portafogli. La natura stessa dei *warrant* comporterà per gli azionisti un grado di volatilità più elevato rispetto ai titoli tradizionali.

Investimenti in titoli sottovalutati (stile "value")

Gli investimenti in titoli "value" comportano il rischio che in alcuni periodi essi siano trascurati dagli investitori e ottengano rendimenti inferiori a quelli di aziende in espansione (titoli "growth").

Investimenti in settori particolari

Alcuni Comparti investiranno prevalentemente in società di alcuni settori economici e pertanto saranno soggetti ai rischi legati alla maggiore ponderazione degli investimenti in tali settori. Più particolarmente, gli investimenti in particolari settori economici quali la sanità, i beni di consumo e i servizi essenziali, le telecomunicazioni, ecc., potrebbero avere conseguenze negative quando il valore di questi settori diminuisce.

Rischio di pagamento anticipato

Con riferimento agli investimenti in titoli di debito, il Comparto può essere esposto al rischio che i debitori o i debitori ipotecari, in situazioni di tassi di interesse più bassi, adempiano le proprie obbligazioni prima della scadenza stabilita, costringendo in tal modo il Comparto a reinvestire a tali tassi più bassi.

OICVM o OICR

Il rischio di investimento in organismi di investimento collettivo dipende da molti fattori quali quelli descritti in precedenza. Il prospetto degli OICVM generalmente descrive i principali rischi sottostanti.

Gli Azionisti di un Comparto che investe in quote/azioni di altri OICVM e/o altri OICR saranno soggetti a commissioni e spese doppie (incluse, a titolo non esaustivo, le commissioni di gestione che comprendono commissioni di performance, di custodia e di deposito e transazione, commissioni di amministrazione centrale e di revisione)

Tuttavia quando un Comparto investe in quote/azioni di altri OICVM e/o altri OICR gestiti, direttamente o per delega, dalla società di gestione o da qualsiasi altra società a cui la società di gestione sia legata da gestione o controllo comune o da una partecipazione diretta o indiretta rilevante, non potrà essere applicata alcuna commissione di sottoscrizione o rimborso per l'investimento di tale Comparto in tali quote/azioni di OICVM e/o altro OICR.

Inoltre quando un Comparto investe in quote/azioni di OICVM e/o OICR, esso dovrà chiaramente specificare nell'appendice di riferimento, la commissione di gestione massima autorizzata che può essere applicata sia al Comparto che all'OICVM e/o OICR in cui investe.

Tecniche di gestione efficiente di portafoglio

I comparti possono impegnarsi in operazioni di prestito titoli, prestiti e pronti contro termine diretti ed inversi. Nell'ambito di tali accordi, i comparti avranno una esposizione al rischio di credito nei confronti delle controparti. L'entità del rischio di credito può essere ridotto o eliminato attraverso il ricevimento di adeguate garanzie di qualità sufficientemente elevata.

In caso di inadempimento della controparte o di difficoltà operative, i prestiti di titoli possono essere recuperati in ritardo o solo in parte limitando la capacità di un comparto di completare la vendita di titoli o di far fronte alle richieste di rimborso. La volatilità dei mercati aumenta il rischio che la garanzia ricevuta su tali operazioni possa avere un valore di mercato inferiore a quello del titolo prestato, con una conseguente riduzione del valore del fondo in caso di default di una controparte.

Le commissioni relative alle operazioni di prestito titoli possono dare origine a conflitti di interesse in cui i rischi sono a carico del prestatore, ma i compensi sono condivisi dal prestatore e il suo agente e dove l'agente può compromettere la qualità della garanzia e la controparte.

Prestito di titoli, prestiti e pronti contro termine diretti ed inversi sono tutte forme di gestione efficiente del portafoglio che hanno lo scopo di migliorare i rendimenti di un fondo mantenendo un rischio controllato.

Il prestatore riceverà un compenso dalla controparte debitrice rinunciando ai diritti di voto per le posizioni prestate ma conservando il diritto ai dividendi.

3. POLITICHE D'INVESTIMENTO DEI COMPARTI

Gli investimenti dei vari comparti dovranno essere eseguiti conformemente alle limitazioni previste dalla Legge e dal presente Prospetto informativo.

La Società non è tenuta a conformarsi alle limitazioni descritte all'appendice II del presente Prospetto - Limitazioni agli investimenti, nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione correlati ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario rappresentativi di parte del suo patrimonio.

Qualora tali limiti vengano superati per ragioni indipendenti dal controllo della Società o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione, la Società dovrà proporsi come obiettivo prioritario delle operazioni di vendita di porre rimedio a questa situazione, tenendo nel debito conto gli interessi degli azionisti.

ELENCO DEI COMPARTI GIÀ OPERATIVI

Comparto	Classe	Categoria	Prezzo di Lancio	Investimento minimo iniziale
SELLA CAPITAL MANAGEMENT Bond Strategy	Azioni "Retail" e "Institutional"	A	EUR 50 (Retail) EUR 10.000 (Institutional)	EUR 50 (Retail) EUR 100.000 (Institutional)
		B	EUR 50 (Retail) EUR 10.000 (Institutional)	EUR 500 (Retail) EUR 5.000 (Institutional)
SELLA CAPITAL MANAGEMENT Equity Euro Strategy	Azioni "Retail" e "Institutional"	A	EUR 50 (Retail) EUR 10.000 (Institutional)	EUR 50 (Retail) EUR 100.000 (Institutional)
		B	EUR 50 (Retail) EUR 10.000 (Institutional)	EUR 500 (Retail) EUR 5.000 (Institutional)

POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivi d'investimento:

ottenere un tasso competitivo di rendimento totale, sovraperformando l'indice di riferimento successivamente indicato investendo con un orizzonte temporale di **medio termine**.

Investimenti principali:

Titoli di debito trasferibili denominati in Euro, emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Ocse, dalle sue autorità regionali, da istituti sovranazionali o da società con sede in un paese Ocse. Questi tipi di investimenti possono essere effettuati mediante quote di OICVM e/o OICR. L'investimento in OICVM o OICR non supererà il 10% degli attivi.

Investimenti secondari:

Titoli di debito trasferibili, strumenti del mercato monetario, carte commerciali, depositi vincolati, obbligazioni convertibili e liquidità.

Rating minimo:

S&P: a lungo termine: BBB-

Un massimo del 10% privo di rating o con un rating inferiore a:

S&P: a lungo termine: BBB-

Duration media del comparto: massimo 3 anni.

Valuta di riferimento: EUR.

Indice di riferimento: tasso Euribor a 3 mesi (Codice Bloomberg: EUR003M Index).

Tecniche e strumenti:

subordinatamente alle disposizioni dell'Appendice I e dell'Appendice II del presente Prospetto informativo, il Comparto può avvalersi, con funzione accessoria, di varie strategie di portafoglio finalizzate alla copertura degli investimenti e all'efficiente gestione del portafoglio. Tali strategie possono comprendere il ricorso a strumenti derivati come le opzioni, i contratti valutari a termine, i contratti future e swap, descritti nei capitoli "Limitazioni agli investimenti" e "Tecniche e strumenti finanziari".

L'attività nei mercati degli strumenti derivati e le operazioni in valuta estera possono comportare rischi d'investimento e costi operativi, nei quali un Comparto non incorrerebbe se non ricorresse a tali strategie.

Profilo di rischio: i rischi per gli investimenti nel Comparto sono legati ai tassi d'interesse e all'affidabilità creditizia. Il Comparto potrebbe incorrere nei seguenti altri rischi: rischi di investimento all'estero e rischi di cambio.

Profilo dell'investitore tipo: investitori che desiderano un incremento del capitale a lungo termine e preferiscono investimenti a rischio basso o medio. Investitori che prevedono di mantenere l'investimento nel medio periodo.

Clausola liberatoria: le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Il Comparto è soggetto al rischio dei mercati finanziari. I prezzi e i redditi delle Azioni possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, non può esservi garanzia che gli investitori recupereranno l'intero capitale inizialmente investito, né che gli obiettivi del Comparto saranno raggiunti.

Gestore degli Investimenti: Sella Gestioni SGR S.p.A.

Classe azionaria: azioni Retail e Institutional. Queste ultime beneficiano della riduzione dell'imposta lussemburghese pari allo 0,01%.

Categoria azionaria: Azioni A (Accumulazione) ed Azioni B (Distribuzione)

Giorno e frequenza di calcolo del NAV: giornaliera.

SPESE A CARICO DEGLI AZIONISTI

Sottoscrizione minima iniziale Azioni A: EUR 50 (azioni "Retail") / EUR 100.000 (azioni "Institutional").

Sottoscrizione minima iniziale e successiva Azioni B: EUR 500 (azioni "Retail") / EUR 5.000 (azioni "Institutional").

Commissione di sottoscrizione (Azioni Retail): massimo 2,00% dell'importo di sottoscrizione.

Commissione di sottoscrizione (Azioni Institutional): nessuna

Commissione di rimborso (Azioni Retail e Institutional): nessuna.

Commissione di conversione (Azioni Retail e Institutional): nessuna.

SPESE A CARICO DELLA SOCIETÀ

Commissione del Depositario e dell'Agente per i Pagamenti: massimo 0,05% annuo del patrimonio netto totale.

Commissione della Banca Corrispondente, dell'Agente per i Pagamenti, del Collocatore e Centralizzatore: massimo 0,1% annuo del patrimonio netto totale.

Commissione dell'Agente Amministrativo: massimo: 0,15% annuo del patrimonio netto totale con un minimo di EUR 13.750.

Commissione della Società di Gestione: massimo 0,0750% annuo del patrimonio netto totale con un minimo di EUR 8.000.

Commissione di Gestione degli Investimenti*:

- Azioni Retail: massimo 1,00% annuo del patrimonio netto totale;
- Azioni Institutional: massimo 0,40% annuo del patrimonio netto totale.

La commissione di gestione applicata a livello degli OICVM e/o OICR in cui il Comparto investe sarà al massimo del 2,50%

Ammontare della commissione di performance: 25% MAX $[(0, \text{VAR\% NAV} - ((\text{BENCH} + 0,50\%) * \text{gg}/360))]$

Calcolo della commissione di performance: formula di calcolo 1 (descritta nel capitolo 4. – Gestori degli Investimenti e Consulenti).

Metodo di calcolo dell'esposizione globale: metodo degli impegni

*Tale commissione è pagata alla Società di Gestione per le sue attività di Gestore degli Investimenti del comparto.

POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivi d'investimento:

ottenere un tasso competitivo di rendimento totale, sovraperformando l'indice di riferimento successivamente indicato.

Investimenti principali:

Titoli azionari di società quotate in borse valori dell'eurozona o negoziati in mercati regolamentati dell'eurozona. Questi tipi di investimenti possono essere effettuati mediante quote di OICVM e/o OICR. L'investimento in OICVM o OICR non supererà il 10% degli attivi.

Investimenti secondari:

Titoli azionari, titoli di debito trasferibili, strumenti del mercato monetario, carte commerciali, depositi vincolati, obbligazioni convertibili con un rating minimo a lungo termine pari a BBB- (S&P) e liquidità. Gli investimenti secondari possono essere effettuati in valute diverse dall'Euro.

Valuta di riferimento: EUR.

Indice di riferimento: 50% EUROSTOXX 50 (Codice Bloomberg: SX5E Index).

Tecniche e strumenti:

subordinatamente alle disposizioni dell'Appendice I e dell'Appendice II del presente Prospetto informativo, il Comparto può avvalersi, con funzione accessoria, di varie strategie di portafoglio finalizzate alla copertura degli investimenti e all'efficiente gestione del portafoglio. Tali strategie possono comprendere il ricorso a strumenti derivati come le opzioni, i contratti valutari a termine, i contratti future e swap, descritti nei capitoli "Limitazioni agli investimenti" e "Tecniche e strumenti finanziari".

L'attività nei mercati degli strumenti derivati e le operazioni in valuta estera possono comportare rischi d'investimento e costi operativi, nei quali un Comparto non incorrerebbe se non ricorresse a tali strategie.

Profilo di rischio: i rischi per gli investimenti nel Comparto sono quelli insiti nei titoli azionari. Il Comparto potrebbe incorrere nei seguenti altri rischi: rischi di tasso d'interesse, affidabilità creditizia e rischi di cambio.

Profilo dell'investitore tipo: investitori che desiderano l'incremento del capitale a lungo termine mediante investimenti in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari di Società quotate nell'eurozona o negoziati in mercati regolamentati dell'eurozona. Investitori con elevata tolleranza al rischio e che intendono mantenere l'investimento nel lungo periodo.

Clausola liberatoria: le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Il Comparto è soggetto al rischio dei mercati finanziari. I prezzi e i redditi delle Azioni possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, non può esservi garanzia che gli investitori recupereranno l'intero capitale inizialmente investito, né che gli obiettivi del Comparto saranno raggiunti.

Gestore degli Investimenti: Sella Gestioni SGR S.p.A.

Classe azionaria: azioni "Retail" e "Institutional". Queste ultime beneficiano della riduzione dell'imposta lussemburghese pari allo 0,01%.

Categoria azionaria: Azioni A (Accumulazione) ed Azioni B (Distribuzione)

Giorno e frequenza di calcolo del NAV: giornaliera.

SPESA A CARICO DEGLI AZIONISTI

Sottoscrizione minima iniziale Azioni A: EUR 50 (azioni "Retail") / EUR 100.000 (azioni "Institutional").

Sottoscrizione minima iniziale e successiva Azioni B: EUR 500 (azioni "Retail") / EUR 5.000 (azioni "Institutional").

Commissione di sottoscrizione (per le Azioni Retail): massimo 2,00% dell'importo di sottoscrizione.

Commissione di sottoscrizione (per le Azioni Institutional): nessuna.

Commissione di rimborso (per le Azioni Retail e Institutional): nessuna.

Commissione di conversione (per le Azioni Retail e Institutional): nessuna.

SPESA A CARICO DELLA SOCIETÀ

Commissione del Depositario e dell'Agente per i Pagamenti: massimo 0,05% annuo del patrimonio netto totale.

Commissione della Banca Corrispondente, dell'Agente per i Pagamenti, del Collocatore e Centralizzatore: massimo 0,1% annuo del patrimonio netto totale.

Commissione dell'Agente Amministrativo: massimo: 0,15% annuo del patrimonio netto totale con un minimo di EUR 16.500.

Commissione della Società di Gestione: 0,1000% annuo del patrimonio netto totale con un minimo di EUR 8.000.

Commissione di Gestione degli Investimenti*:

- Azioni Retail: massimo 1,60% annuo del patrimonio netto totale;
- Azioni Institutional: massimo 0,70% annuo del patrimonio netto totale.

La commissione di gestione applicata a livello degli OICVM e/o OICR in cui il Comparto investe sarà al massimo del 2,50%

Ammontare della commissione di performance: $25\% \times \text{MAX} [0, (\text{VAR \% NAV} - \text{VAR \% BENCH})]$

Calcolo della commissione di performance: formula di calcolo 2 (descritta nel capitolo 4. – Gestori degli Investimenti e Consulenti).

Metodo di calcolo dell'esposizione globale: metodo degli impegni

*Tale commissione è pagata alla Società di Gestione per le sue attività di Gestore degli Investimenti del comparto